



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Castrenze Minasola

***Collegia*, legislazione associativa e lotta
politica nella tarda repubblica romana**

Numero XI Anno 2018

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatto, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

**‘COLLEGIA’, LEGISLAZIONE ASSOCIATIVA
E LOTTA POLITICA
NELLA TARDA REPUBBLICA ROMANA**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Dal senatoconsulto del 64 a.C. alla *lex Clodia de collegiis restituendis* del 58 a.C. – 3. Il senatoconsulto del 56 a.C. e la *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a.C. – 4. Cesare e i *collegia*: la *lex Iulia de collegiis* e il problema della sua controversa attribuzione. – 5. Conclusioni.

1. *Premessa*

I fatti turbolenti che caratterizzano l'ultimo scorcio della Repubblica Romana vedono un'aspra battaglia politica tra il partito degli *optimates*¹ e quello dei *populares*² in cui, a vario titolo e con

¹ Cfr. M. BALZARINI, voce 'Optimates', in *Noviss. dig. it.*, 11, Torino, 1957, 1086-1087.

² Sui vari significati del termine *popularis* cfr. F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti di Storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, Milano, 1989, 344. Sulla risalente presenza nella vita politica romana della contrapposizione tra *optimates* e *populares* e per una definizione degli interessi sottesi a tale contrapposizione, significativo è quanto afferma Cicerone in *Cic. Sest.* 45.96: *Duo genera semper in hac civitate fuerunt eorum qui versari in re publica atque in ea se excellentius gerere studuerunt; quibus ex generibus alteri se popularis, alteri optimates et haberi et esse voluerunt. Qui ea quae faciebant quaeque dicebant multitudini incunda volebant esse, populares, qui autem ita se gerebant ut sua consilia optimo cuique probarent, optimates habebantur.*

alterne alleanze, si inserisce il nuovo ceto degli *equites*³, il tutto sullo sfondo del crescente potere dei triumviri⁴.

In questo quadro di aspra battaglia politico costituzionale i *collegia*⁵ che, ora si lasciano trascinare nella corruzione elettorale

³ Sull’*ordo equester* C. NICOLET, *L’ordre équestre à époque républicaine*, Paris, 1966; sul rapporto tra *nobilitas* e *ordo equester*, durante la crisi della costituzione repubblicana, le acute osservazioni di V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1991, 186 ss.

⁴ Ci si riferisce in particolare ai protagonisti del primo triumvirato, Cesare, Pompeo e Crasso, perché è durante la loro azione che si svolge la parte più importante della legislazione associativa della tarda Repubblica Romana, almeno se si accetta la tesi, qui preferita (cfr. *infra* § 3), dell’attribuzione a Cesare della *lex Iulia de collegiis*.

⁵ Dell’ampia bibliografia sulla legislazione riguardante i *collegia* in età tardo repubblicana ci si può limitare, in questa sede, solo ad indicare una bibliografia essenziale: TH. MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*. ‘Accedit inscriptio Lanuvina’, Kiel, 1843, 42 ss., da cui si cita, (ora in rist. anast., Napoli, 2006, con nota di C. Masi Doria); M. COHN, *Zum römischen Vereinsrecht*, Berlin, 1873, 48 ss.; J.P. WALTZING, *Étude Historique sur les Corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de l’Empire d’Occident* (di seguito *Corporations*), Louvain, I, 1895, 78 ss.; U. COLI, ‘Collegia’ e ‘Sodalitates’. *Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano*. Bologna, 1913, 104 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Contributi alla storia delle corporazioni romane*, I: II. La ‘*lex Iulia de collegiis*’, Bari, 1933, 43-83, (da cui si cita, ora in F.M. DE ROBERTIS, *Scritti vari di diritto romano*, II, Bari, 1987, 3-13, ma ivi estratto da *Diritto del lavoro*, 8,1932); G.M. MONTI, *Le corporazioni nell’evo antico e nell’alto medio evo*, Bari, 1934, 23 ss.; V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano, 1937, 48 ss.; P.W. DUFF, *Personality in Roman Private Law*, Cambridge, 1938, 95 ss.; S. ACCAME, *La legislazione romana intorno ai collegi nel I sec. a.C.*, in *Bull. del Museo dell’Impero Rom.*, 13, 1942, 13-48; S. TREGGIARI, *Roman Freeman during the late republic*, Oxford, 1969, 168-177; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *XVIII Settimana di St. del Centro It. di St. sull’Alto Medioevo* («Artigianato e tecnica nella società dell’Alto Medioevo occidentale»), Spoleto, 1971, 59-193; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, I, Bari, s.d., ma 1971, 31 ss.; F. SALERNO, ‘*Collegia adversus rem publicam?*’, in ‘*Sodalitas*’. *Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 615-631; S. RANDAZZO, ‘*Senatum*

dagli *optimates* ora appoggiano la lotta politica violenta dei triumviri, sono oggetto di una frenetica legislazione, che talvolta restringe talvolta amplia la libertà associativa a seconda delle finalità dei gruppi politici dominanti⁶.

La legislazione associativa risulta, pertanto, spesso contraddittoria, perché espressione dei repentini cambi di potere tra *optimates* e *populares* e dei loro contrapposti interessi politici.

Tale contraddittorietà si coglie, soprattutto, tra primi interventi legislativi in materia associativa (s.c. del 64 a.C., *lex Clodia de collegiis* del 58 a.C., s.c. del 56 a.C.). L'irrompere sulla scena politico costituzionale del c.d. primo triumvirato, tra Cesare⁷, Pompeo e Crasso⁸, ci sembra, però, indirizzi l'azione legislativa, in materia associativa, principalmente nel senso di un tentativo di controllo del ruolo politico dei *collegia*, nel quadro del più ampio progetto di consolidamento del potere dei triumvirale.

Tale azione legislativa dei triumviri trova una prima manifestazione con la *lex Licinia de sodaliciis* di Crasso, che cerca di contenere principalmente il fenomeno dei *collegia illicita* elettorali, e poi, con la *lex Iulia de collegiis*, presumibilmente di Cesare, che cerca di controllare l'intero fenomeno associativo.

consultum quo illicita collegia arcentur' (D. 47.22.1.1), in BIDR, 94-95, 1991-1992, 49-88; E.S. GRUEN, *The Last Generation of Roma Republic*, Berkely-Los Angeles-London, 1995, spec. sui *collegia* 228-233, 237, 318-319, 437, 445-447.

⁶ Autorevole dottrina ha sul punto acutamente evidenziato come le leggi sui *collegia* sono quelle che meglio manifestano determinate tendenze politiche (cfr. in argomento F. SERRAO, *Classi partiti e legge nella Repubblica Romana*, Pisa, 1974, 64) e anzi più specificatamente «rispecchiano le mire e gli interessi dei gruppi politici da cui erano proposte» (così F. SALERNO, 'Collegia', cit., 623).

⁷ Su Cesare l'ampia monografia di J. CARCOPINO, *Giulio Cesare*, trad. it., Milano, 1975, spec. 282 ss.

⁸ Su Crasso e le vicende della tarda Repubblica Romana si cfr. A.M. WARD, *Marcus Crassus' and the Late Roman Republic*, Columbia-London, 1977.

Si cercherà, cioè, di assoggettare al potere triumvirale, poi dittatoriale, proprio quei *collegia* che avevano contribuito all’ascesa dei triumviri e poi di Cesare⁹.

Per una rilettura delle fonti, secondo questa linea di pensiero, si tenterà, quindi, una ricostruzione della legislazione associativa del I sec. a.C., della legislazione ad essa collegata e delle connesse vicende storico costituzionali.

Sul piano metodologico tale ricostruzione, per altro, deve tenere conto non solo delle fonti giuridiche ma anche, e forse soprattutto, delle fonti oratorie e storiche.

La migliore dottrina¹⁰, che ha approfondito nel diritto romano i criteri metodologici per studio dei reati di criminalità collettiva a sfondo politico, ha, infatti, chiarito che in tale tipo di reati si riscontra una notevole carenza di dati tecnici nelle fonti giuridiche, e ciò richiede necessariamente l’ulteriore analisi delle fonti oratorie e storiche.

Queste ultime si rilevano assai ricche e puntuali, nel descrivere gli svariati episodi di delinquenza collettiva, che caratterizzano la tarda repubblica Romana, ma, come nota segnatamente ancora la suddetta dottrina, alla ricchezza della narrazione, non corrisponde un’altrettanto puntuale qualificazione giuridica delle condotte incriminate, probabilmente perché l’estrema mutevolezza della soglia delittuosa dei sodalizi criminali,

⁹ Cfr. in argomento S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 34 e L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali*, 75 nt. 43.

¹⁰ Specificatamente su tali criteri di ricerca L. SOLIDORO MARUOTTI, *La repressione della criminalità organizzata nel diritto romano. Criteri di impostazione della ricerca*, in *Iuris Vincula*, studi in onore di M. Talamanca, VIII, Napoli, 2001, 33-77, spec. sul punto 36 ss.

dipendente dalle contingenze sociali e politiche, si riflette sulla asistematicità e compiutezza dogmatica delle trattazioni¹¹.

2. *Dal senatoconsulto del 64 a.C. alla ‘lex Clodia de collegiis restituendis’ del 58 a.C.*

Passando all’analisi della legislazione tardo repubblicana in materia di *collegia*, il primo intervento significativo sulla libertà associativa di epoca tardo-repubblicana è abbastanza concordemente individuato in dottrina¹² nel Senatoconsulto del 64 a.C.¹³, con cui il Senato rispose ad un diffuso clima sovversivo (poi sfociato nella congiura di Catilina), sopprimendo tutti i collegi che in quel momento andavano contro gli interessi del partito degli *optimates*.

Di tale senatoconsulto si hanno frammentarie notizie in un passo di Asconio:

Ascon. *in Pison.* 8 (Clark, p. 7): *L. Iulio C. Marcio consulibus quos et ipse Cicero supra memoravit senatus consulto collegia sublata sunt quae adversus rem publicam videbantur esse constituta [...].*

¹¹ In questo senso L. SOLIDORO MARUOTTI, *La repressione*, cit., 37.

¹² S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 13 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 83 ss.

¹³ La data di emanazione del s.c. è, tuttavia, controversa in dottrina. La dottrina maggioritaria (si veda sul punto F. SALERNO, *Collegia*, cit., 619 nt. 25) la colloca nel 64 a.C. Per una dettagliata analisi delle problematiche sulla datazione si sempre cfr. F. SALERNO, *Collegia*, cit., 619 ss., che conclude con la condivisibile proposta di collocare il provvedimento del Senato, in mancanza di dati certi, entro dei «limiti temporali», tra il 68 a.C. e il 64 a.C. (cfr. F. SALERNO, *Collegia*, cit., 620).

Si tratta del commento di Asconio alla orazione ciceroniana *in Pisonem*, da cui si ricava che il Senato soppresse (*sublata sunt*) tutti i «*collegia quae contra rem publicam videbantur esse*»¹⁴, secondo, come sopra si è osservato, il punto di vista degli *optimates*.

Circa l'ambito soggettivo di applicazione del s.c., secondo la tesi del Mommsen¹⁵, questo avrebbe interessato prevalentemente i c.d. *collegia compitalicia*, che secondo l'autorevole studioso erano delle antichissime associazioni cultuali che curavano la celebrazione delle feste in onore dei c.d. *Lares compitales*, le divinità che, poste ai crocicchi delle strade, vegliavano su di esse, le cui feste venivano celebrate annualmente.

Il s.c. avrebbe sciolto le suddette associazioni e proibito la celebrazione delle relative festività o, più precisamente, dei giochi che si tenevano in occasione di tali ricorrenze; giochi che, comunque, non dovevano essere necessariamente connessi alle suddette associazioni¹⁶, se Clodio¹⁷, secondo la notizia che ce ne dà Asconio¹⁸, in dispregio del s.c. del 64 a.C. li celebrò prima della

¹⁴ Cfr. per un ampio commento del passo F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 82 ss.

¹⁵ Cfr. TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 74-76.

¹⁶ F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 95.

¹⁷ Su Publio Clodio Pulcro, il c.d. tribuno patrizio, acerrimo nemico di Cicerone, cfr. *amplius infra*.

¹⁸ Ascon. *in Pison.* 8 (Clark, p. 7): [...] *Solebant autem magistri collegiorum ludos facere, sicut magistri vicorum faciebant, Compitalicios praetextati, qui ludi sublatis collegiis discussi sunt. Post VI deinde annos quam sublata erant P. Clodius tr.pl. lege lata restituit collegia. Invidiam ergo et crimen restitutorum confert in Pisonem, quod, cum consul esset, passus sit ante quam lex ferretur facere Kal.Ianuar. praetextatum ludos Sex. Clodium. Is fuit familiarissimus Clodii et operarum Clodianarum dux, quo auctore postea illato ab eis corpore Clodii curia cum eo incensa est. Quos ludos tunc quoque fieri prohibere temptavit L. Ninnius tr.pl. Ante biennium autem quam restituerentur collegia, Q. Metellus Celer consul designatus magistris vicorum ludos Compitalicios facere prohibuerat, ut Cicero tradit, quamvis auctore tribuno plebis fierent ludi; cuius tribuni nomen adhuc non inveni.*

ricostituzione, con una propria legge, dei collegi stessi (su tale *lex* cfr. *amplius infra*), anche se la celebrazione di tali giochi anticipò significativamente il programma clodiano di ricostituzione dei *collegia*¹⁹.

Le associazioni dedite al culto dei Lari non furono, però, le uniche associazioni colpite dal s.c. del 64 a.C., perché v'è notizia dello scioglimento di un collegio di gladiatori²⁰ e di un collegio di liberti²¹, pertanto ci sembra si debba concordare con quella dottrina²² che attribuisce portata generale al s.c. del 64 a.C., anche facendo leva sul carattere generale delle espressioni ad esso riconnesse nelle fonti.

I *collegia* da colpire con lo scioglimento vengono, infatti, individuati o con espressioni generali («*collegia sublata sunt quae adversus rem publicam videbantur esse constituta*»), come nel sopra richiamato passo di Asconio, o facendo riferimento ad un generale modo di agire dei collegi stessi: «*coetus factiosorum hominum*»²³.

¹⁹ Cfr. W.J. TATUM, *Cicero's Opposition to the lex Clodia 'de collegiis'*, in *CQ*, 40, 1990, 187-194, spec. sul punto 190.

²⁰ Cic. *Sest.* 25.55: [...] *ut conlegia non modo illa vetera contra senatus consultum restituerentur, sed (ab) uno gladiatore innumerabilia alia nova conscriberentur* [...].

²¹ Si tratterebbe di un *collegium Corneliorum*, costituito tra liberti di Sulla, di cui vi è traccia nel commento di Asconio all'orazione *pro Cornelio* 67 (Clark, p. 75): *Quid ego nunc tibi argumentis respondeam posse fieri ut alius aliquis Cornelius sit qui habeat Philerotem servum; volgare nomen esse Philerotis, Cornelios vero ita multos ut iam etiam collegium constitutum sit?*; cfr. in argomento F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 85 e ivi nt. 5 e 99 e 100 e nt. 55.

²² F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 100 ss.

²³ Così Ascon. *Cornel.* 67 (Clark, p. 75): *Frequenter tum etiam coetus factiosorum hominum sine publica auctoritate malo publico fiebant* [...] (sul tale passo cfr. *amplius infra*). Probabilmente le suddette espressioni generali, riferite al s.c. del 64 a.C., dovrebbero essere tenute in considerazione anche nella *vexata quaestio* sulla natura normativa o amministrativa del provvedimento del Senato, in quanto indici di una tecnica di normazione generale, che, anche se non esclusiva delle leggi repubblicane, tuttavia è più propria di un provvedimento legislativo che

Le associazioni interessate dallo scioglimento furono, quindi, sia religiose che professionali; tuttavia, non si può prescindere dall’inserire il provvedimento del Senato nel clima sovversivo alimentato da Catilina. È plausibile, pertanto, ritenere che, in concreto, tra le suddette associazioni, vennero sciolte soprattutto quelle che sostenevano le mire demagogiche di Catilina e andavano contro gli interessi del partito degli *optimates*.

Un ulteriore passo di Asconio ci informa che l’azione repressiva generale del Senato ebbe, comunque, un limite anch’esso di carattere generale, quello della *utilitas civitatis*²⁴:

Ascon. *Cornel.* 67 (Clark, p. 75): *Frequenter tum etiam coetus factiosorum hominum sine publica auctoritate malo publico fiebant: propter*

amministrativo; in questo senso ci sembra una parte della dottrina, che pur optando per la natura amministrativa del provvedimento del Senato, coglie in alcune parti «innegabili analogie con la legge» (in questo senso B. LORETI LORINI, *Il potere legislativo del Senato romano*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, IV, Milano, 1930, 387); anche S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 28, che, definisce il senatoconsulto del 64 a.C. un atto amministrativo, ammette che «in realtà agì come un provvedimento legislativo». Nell’ambito della più complessa questione del potere normativo del Senato, in cui la suddetta problematica si inquadra, ci sembra, pertanto, colga nel segno il F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 107, evidenziando che la portata pratica degli effetti del senatoconsulto del 64 a.C. sono ben superiori a quelli di un mero provvedimento amministrativo, di carattere sostanzialmente normativo, anche se questo potere non era stato ancora formalmente riconosciuto al Senato.

²⁴ Sull’*utilitas civitatis* il fondamentale contributo di G. LONGO, ‘*Utilitas Publica*’, in *Labeo*, 18, 1972, 7-71, Ivi, spec. 16 ss., la suddetta dottrina ricorda e aderisce all’altrettanto significativo contributo del P. CERAMI (*Strutture costituzionali romane e irrutuale assunzione di pubblici uffici*, in *AUPA*, 31, 1969, 107 ss. e 236 ss.), nel quale si evidenzia come l’*utilitas communis* attua la *reductio ad unitatem* delle azioni-poteri e delle relative forze sociali, ed è quando tale coesione delle forze sociali si spezza che si apre la crisi della Repubblica.

quod postea collegia et S.C.²⁵ et pluribus legibus sunt sublata praeter pauca atque certa quae utilitas civitatis desiderasset, sicut fabrorum fictorumque.

Difficile individuare il contenuto dell’*utilitas civitatis* in un periodo di turbolenta lotta politica quale quello dell’ultima età repubblicana, quando, di volta in volta, essa finisce con il coincidere con gli interessi dei gruppi politici dominanti²⁶.

Il suddetto passo di Asconio ci informa, comunque, che il Senato, in forza del criterio dell’*utilitas civitatis*, risparmiò dallo scioglimento quei «*collegia pauca atque certa quae utilitas civitatis desiderasset, sicut fabrorum fictorumque*».

Ci sembra che il passo vada interpretato nel senso che il Senato abbia risparmiato alcune categorie di *collegia*, come fabbri e scultori, meramente esemplificative (*sicut*) di quelle categorie strettamente necessarie all’*utilitas civitatis* di tipo economico e culturale.

Esprime perplessità sulla genuinità del commento di Asconio il De Robertis²⁷, perché ritiene che Asconio abbia anticipato al periodo repubblicano un criterio già consolidato nel diritto

²⁵ La maggior parte degli studiosi scioglie la sigla S.C. al singolare, cioè S(*enatus*) C(*onsulto*) (tra gli altri TH. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., 34; J.P. WALTZING, *Corporations*, cit., I, 91; G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 24; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 86-87). Altri (M. COHN, *Zum römischen Vereinsrecht*, cit., 54; V. BANDINI, *Appunti*, cit., 50-51, quest’ultimo, tuttavia, forse con qualche incertezza) leggono la sigla S.C. al plurale, cioè S(*enatus*) C(*onsultis*), come riferita, cioè, all’insieme degli interventi senatori, intervenuti in materia, ciò, comunque non esclude, come opportunamente osservato in dottrina, che il senatoconsulto del 64 a.C. sia in essi ricompreso (sul punto e per una sintesi delle varie posizioni dottrinali F. SALERNO, ‘*Collegia*’, cit., 617-618 e ivi ntt. 9-13).

²⁶ Si cfr. sul punto le acute osservazioni di F. SALERNO, ‘*Collegia*’, cit., 627.

²⁷ Cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 108; in questo senso anche S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 17.

associativo dei suoi tempi, cioè quello che per autorizzare la formazione di un collegio doveva ricorrere un motivo di pubblica utilità.

Tuttavia, il commento di Asconio potrebbe non soffrire di tale anticipazione storica, perché il Senato, stante il momento di aspra lotta politica, potrebbe avere realmente introdotto il suddetto criterio al fine di riservarsi una certa discrezionalità nello scioglimento delle associazioni, per evitare cioè di dover sciogliere, stante la portata generale del provvedimento, anche delle associazioni vicine al partito degli *optimates*.

Tuttavia, il partito democratico, opposto a quello degli ottimati, allora guidato da Cicerone, Pompeo e Milone, presto reagì al forte intervento repressivo del Senato: il tribuno Publio Clodio²⁸ Pulcro, esponente di spicco dei *populares*²⁹, promosse, infatti, la *lex*

²⁸ In realtà più probabilmente il nome era Claudio (infatti, apparteneva alla *gens* dei Claudi) e non Clodio, ma si faceva così chiamare perché questa era la pronuncia popolare del suo nome (cfr. sul punto F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 349). Il cambiamento del nome era quindi molto probabilmente finalizzato a compiacere la plebe, di cui agognava il favore in quanto aspirava all'elezione a tribuno della plebe. Certo è che alcuni lo chiamavano *Claudius* (e pertanto dai più doveva essere chiamato *Clodius*, cioè doveva essere più popolare con il nome di *Clodius*), come si ricava dal racconto di Cassio Dione (Cass. Dio 36.14.4).

²⁹ Publio Clodio Pulcro è, però, anche detto il tribuno patrizio (significativa al riguardo la monografia di W.J. TATUM, *The Patrician Tribune, Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill-London, 1999.) perché, benché patrizio in quanto appartenente alla *gens* dei Claudi, aspirando alla carica di tribuno della plebe, con l'aiuto di Cesare, transitò alla plebe (c.d. *transitio ad plebem*, in argomento V. GROH, *La 'transitio ad plebem' di P. Clodio*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, III, Milano, 1937, 388 ss.). Clodio si fece adottare da un giovane plebeo, tale Fonteio, molto più giovane di lui, generando le critiche di Cicerone, che nell'*oratio De domo sua*, sostiene, pertanto, l'illegittimità dell'adozione di Clodio (sull'adozione di Clodio si veda M. SALVADORE, *L'adozione di Clodio*, in *Labeo*, 38, 1992, 285-313; F. REDUZZI MEROLA, *'Iudicium de iure legum'*. Senato e legge

Clodia de collegiis restituendis che, nel 58 a.C., restituì ai *cives* la piena libertà associativa, specie a fini politici³⁰.

Il ripristino dei *collegia* da parte di Clodio è ricordato anche da Cass. Dio 38.13.2, dove si fa cenno al fatto che i *collegia* avevano per un tratto di tempo perso importanza (ciò proprio perché in gran parte sciolti dal s.c. del 64 a.C.).

La legge ora ricordata è, però, così denominata sulla base di un passo di Asconio (Ascon. *in Pison.* 9), di commento all’orazione ciceroniana *in Pisonem*, ed è la terza di quattro leggi, proposte da Clodio, appena eletto tribuno, ai comizi nel dicembre del 59 a.C. (e approvate dai comizi nel gennaio del 58 a.C.)³¹.

Tali leggi vengono definite come «*leges perniciosas populo Romano*» nel seguente passo di Asconio:

Ascon. *in Pison.* 9 (Clark, 8): *Diximus L. Pisone A. Gabinio cos. P. Clodium tr.pl. quattuor leges perniciosas populo Romano tulisse: annonariam, de qua Cicero mentionem hoc loco non facit fuit enim summe*

nella tarda Repubblica, Napoli, 2001, 73; da ultimo si cfr. anche M. DE SIMONE, *Studi sulla ‘patria potestas’*, Torino, 2017, 101 ss.). Clodio collaborò anche nella congiura di Catilina, destò notevole scandalo con la sua molto probabile partecipazione, travestito con abiti femminili, alla festa itinerante ma esclusivamente femminile della *Bona Dea*, che, nel 62 a.C., si tenne nella casa di Cesare. Per questo scandalo subì un processo, che fu la principale causa del dissenso con Cicerone, che testimoniò contro Clodio (cfr. L. PARETI, *Storia di Roma*, cit., III, 846 ss.). Venne ucciso nel 52 a.C., sulla via Appia, dagli uomini di Tito Annio Milone (per un’esaustiva trattazione sulla figura di Clodio si cfr. L. FEZZI, *Il Tribuno Clodio*, Roma-Bari, 2008, 104 ss.; sulla difesa di Milone da parte di Cicerone M. VARVARO, *Legittima difesa, tirannicidio e strategia difensiva nell’orazione di Cicerone a favore di Milone*, in *AUPA*, 56, 2013, 215 ss.).

³⁰ Cfr. in questo senso F. SERRAO, *Classi*, cit., 179.

³¹ Cfr. L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano*, IV, Torino, 1955, 36 ss.; L. FEZZI, *Il Tribuno Clodio*, cit., 52-62; per i tentativi di abrogazione di tali leggi F. REDUZZI MEROLA, *‘Iudicium’*, cit., 71 ss.

popularis ut frumentum populo quod antea senis aeris trientibus in singulos modios dabatur gratis daretur: alteram ne quis per eos dies quibus cum populo agi liceret de caelo servaret; propter quam rogationem ait legem Aeliam et Fufiam, propugnacula et muros tranquillitatis atque otii, eversam esse; obnuntiatio enim qua perniciosis legibus resistebatur, quam Aelia lex confirmaverat, erat sublata: tertiam de collegiis restituendis novisque instituendis, quae ait ex servitiorum faece constituta: quartam ne quem censores in senatu legendo praeterirent, neve qua ignominia afficerent, nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset.

La prima legge ricordata nel riportato passo di Asconio, è una legge frumentaria³², probabilmente ispirata da un cliente di Clodio³³, tale *Sex. Cloeius o Clodius*³⁴, *ex scriba*, a cui la stessa legge affida una sorta di *cura annonae*³⁵, che la dottrina individua come un

³² In argomento F. REDUZZI MEROLA, ‘*Leges Frumentariae*’ da Caio Gracco a Publio Clodio, in ‘*Sodalitas*’. *Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 533-559, in particolare su Publio Clodio 554 ss.

³³ Sul punto C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell’antica Roma*, trad. it., Roma, 1999, 249.

³⁴ Vi è incertezza in dottrina sul nome, tuttavia da Cic. *dom.* 10.25: ([...]*Sex. Clodio, socio tui sanguinis*[...]), sembrerebbe potersi ricavare che si tratta di un soggetto in qualche modo imparentato con Publio Clodio Pulcro; cfr. in argomento anche, J.M. FLAMBARD, *Nouvel examen d’un dossier prosopographique. Le cas de Sex. Clodius/Cloeius*, in *MEFRA*, 90, 1978, 235-245.

³⁵ La notizia si ricava anche da Cic. *dom.* 10.25: [...] *Scilicet tu belluoni spurcatissimo, praegustatori libidinum tuarum, homini egentissimo et facinososissimo, Sex. Clodio, socio tui sanguinis, qui sua lingua etiam sororem tuam a te abalienavit, omne frumentum privatum et publicum, omnis provincias frumentarias, omnis mancipis, omnis horreorum clavis lege tua tradidisti; qua ex lege primum caritas nata est, deinde inopia*[...]. Cicerone rimprovera Clodio di avere affidato con la *lex frumentaria* a Sestio Clodio, uomo dissipatore e facinoroso, tutto il grano privato e pubblico e il controllo su tutte le provincie fornitrici, così determinando prima il rincaro dei prezzi e poi la carestia; cfr. anche F. REDUZZI MEROLA, ‘*Leges Frumentariae*’, cit., 556.

importante elemento di novità rispetto al passato³⁶ e che certo può considerarsi il precedente storico della *cura annonae* straordinaria, che di lì a poco sarà affidata a Pompeo nel 56 a.C. con la *lex Cornelia Caecilia de cura annonae Cn. Pompeio mandandæ*³⁷.

Con la *lex frumentaria* Clodio, abile demagogo, distribuì grano, per la prima volta completamente gratis³⁸, alle masse urbane, al fine di accattivarsi il consenso della plebe cittadina, ma forse, a nostro modesto parere, anche di attirare masse di diseredati dalle campagne vicine.

Sotto quest'ultimo profilo, ci sembra, non sia stato bene evidenziato, in dottrina, un possibile collegamento, per così dire, ‘tattico’ operato da Clodio tra la legge frumentaria con quella sui collegi. Le due leggi, infatti, potrebbero fare parte di un disegno politico unitario: Clodio si sarebbe prima accattivato il consenso della plebe cittadina con distribuzioni gratuite di grano, aumentando il numero della stessa, attirando masse di diseredati dalle campagne vicine, allettati dalle distribuzioni gratuite di grano,

³⁶ Cfr. sul punto F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 349, in particolare la suddetta dottrina sottolinea come connesso alla *cura annonae*, affidata a Sestio Clelio, è la creazione di un strumento burocratico-amministrativo del tutto nuovo e cioè un elenco degli aventi diritto alle distribuzioni gratuite, redatto ovviamente dallo stesso Sestio Clelio, che apparentemente funzionava da strumento burocratico di gestione dei beneficiari, ma che in realtà era finalizzato al controllo politico di coloro che venivano inseriti nelle lista degli aventi diritto per vincolarli a fini clientelari.

³⁷ Per la ricostruzione delle fonti G. ROTONDI, *Leges Publicae Populi Romani*’ (di seguito *LPPR*), estratto dell’*Enc. giur.*, Milano, 1912, 402.

³⁸ Cfr. F. REDUZZI MEROLA, *Leges Frumentariae*’, cit., 555.

e poi avrebbe riunito tali masse di diseredati in collegi, organizzati in decurie³⁹, facili da mobilitare per i suoi fini politici⁴⁰.

Secondo autorevole dottrina⁴¹, che pure coglie il collegamento tra la legge frumentaria e quella sui collegi, tuttavia questo collegamento, va, però, inteso nel senso che i collegi sarebbero stati destinati a servire come quadri per le distribuzioni di grano previste da Clodio.

Tale ipotesi è certamente condivisibile, ma ci sembra non escluda che la prima finalità di Clodio sia stata di aumentare numericamente la plebe cittadina per rafforzare la sua base politica. Plebe che, per altro, in generale, aumentava di numero in concomitanza delle distribuzioni di grano, perché tali distribuzioni incentivavano le manomissioni di servi, che, così liberati, venivano sfamati a spese dell'erario, ma i padroni potevano comunque continuare ad avvalersi delle loro *operae* come liberti⁴².

Gli schiavi così liberati venivano, per altro, iscritti da Sesto Clelio negli elenchi degli aventi diritto alle distribuzioni gratuite di grano, insieme agli altri clodiani⁴³, e, pertanto, allargavano così numericamente la base di reclutamento per le bande clodiane.

³⁹ Cic. dom. 5.13: [...] *cum desperatis ducibus decuriatos ac descriptos haberes exercitus perditorum*, [...].

⁴⁰ Vede nei *collegia* strutture di reclutamento per le bande clodiane J.M. FLAMBARD, *Clodius, les collèges, la plèbe et les enclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du I^{er} siècle*, in MEFRA, 89, 1977, 115-153, spec. 149.

⁴¹ C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 249.

⁴² Cfr. F. REDUZZI MEROLA, ‘*Leges Frumentariae*’, cit., 556.

⁴³ Cfr. F. REDUZZI MEROLA, ‘*Leges Frumentariae*’, cit., 557.

La *lex Clodia frumentaria* fu, comunque, *perniciosa populo Romano* sotto il profilo finanziario, perché, come ricorda Cicerone (*Sest.* 55)⁴⁴, assorbì un quinto delle entrate finanziarie di Roma⁴⁵.

Per completezza di analisi del passo di Asconio ricordiamo che la seconda legge ricordata⁴⁶ (c.d. *lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum*)⁴⁷ è relativa all'ostruzionismo nelle procedure legislative comiziali esercitato attraverso meccanismi di natura auspicale.

Essa sostituì le *leges Aelia* e *Fufia* del 158 a.C., che disciplinavano la materia, e stabilì che in tutti i giorni fasti si potessero tenere i comizi, abrogando esplicitamente l'*obnuntiatio* (il veto auspicale)⁴⁸, finalizzata a bloccare iniziative legislative sgradite tramite l'espedito auspicale.

Secondo quanto ci racconta Cass. Dio 38.13.6 Clodio propose tale legge proprio temendo che se avesse proposto una legge contro Cicerone qualcuno avrebbe potuto ostacolare la sua approvazione attraverso *obnuntiatio*.

L'interpretazione di tale legge è comunque controversa in dottrina ed è degna di nota anche la tesi dottrinale che ritiene che la suddetta legge non abbia abolito le *leges Aelia* e *Fufia*⁴⁹ ma abbia

⁴⁴ Cic. *Sest.* 25.55: *Nam latae quidem sunt consulibus illis - tacentibus dicam? immo vero etiam adprobantibus; ut censoria notio et gravissimum iudicium sanctissimi magistratus de re publica tolleretur, ut conlegia non modo illa vetera contra senatus consultum restituerentur, sed (ab) uno gladiatore innumerabilia alia nova conscriberentur, ut remissis senis et trientibus quinta prope pars vectigalium tolleretur[...].*

⁴⁵ Cfr. L. PARETI, *Storia di Roma*, IV, cit., 36 ss.; L. FEZZI, *Il Tribuno Clodio*, cit., 57.

⁴⁶ Su tale legge e sulla finalità di Clodio di colpire con essa Cicerone cfr. anche Cass. Dio 38.13.3-6 e 38.14.2.

⁴⁷ Cfr. F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 349.

⁴⁸ Cfr. P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, *Roma e il diritto*, Napoli, 2010, 232; cfr. anche F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 349.

⁴⁹ Cfr. W.J. TATUM, *Cicero's Opposition*, cit., 189; E.S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 255 ss.

più propriamente introdotto solo l'obbligo di *observare de caelo* direttamente sul luogo di convocazione del comizio, così rendendo più pericoloso l'ostruzionismo tramite *obnuntiatio* per impedire le votazioni dei comizi, stante che bisognava esporsi personalmente nel luogo di riunione⁵⁰. Clodio riuscì a farla approvare ingannando Cicerone con la rassicurazione che non l'avrebbe mai usata contro di lui e così né Cicerone, né il tribuno L. Ennio Quadrato, fedelissimo di Cicerone, si opposero alla sua approvazione⁵¹.

La quarta legge (cd. *lex Clodia de censoria notione*)⁵² riguardava, invece, il divieto di privare di una carica o colpire di ignominia un cittadino se non processato e condannato da entrambi i censori.

Tale legge, però, non ci sembra essere stata *perniciosa populo Romano* ma piuttosto utile a riequilibrare i contrasti fra fazioni⁵³, perché mentre prima la decisione di un censore aveva effetto indipendentemente dalla decisione del collega, salva ovviamente l'*intercessio*⁵⁴, ora si richiedeva l'unanimità per essere ritenuti colpevoli, previa anche un'espressa accusa⁵⁵.

Tornando alla terza legge del passo di Asconio, cioè la *lex Clodia de collegiis restituendis*, secondo la notizia che si ricava dallo stesso passo di Asconio (*lex Clodia de collegiis restituendis novisque*

⁵⁰ Così L. FEZZI, *Il Tribuno Clodio*, cit., 60; si cfr. anche F. REDUZZI MEROLA, *Indicium*, cit., 71-72 nt. 28 nonché L. PARETI, *Storia di Roma*, IV, cit., 37.

⁵¹ Cfr. sul punto Cass. Dio 38.14.1-2; in argomento anche L. PARETI, *Storia di Roma*, IV, cit., 37.

⁵² Nelle fonti la legge è ricordata anche in Cic. *Sest.* 22.55: [...] *ut censoria notio et gravissimum iudicium sanctissimi magistratus de re publica tolleretur*, [...].

⁵³ Così ci sembra L. PARETI, *Storia di Roma*, IV, cit., 37; Cfr. anche W. J. TATUM, *Cicero's Opposition*, cit., 188-189, che in relazione all'emanazione della *lex Clodia de censoria notione*, definisce Clodio un prudente legislatore che cerca di rimediare ai difetti che affliggono la *lectio senatus*; sul punto anche E.S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 257; F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 349.

⁵⁴ Cfr. L. FEZZI, *Il Tribuno Clodio*, cit., 61.

⁵⁵ Cfr. sul punto F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 349.

instituendis) e che ci dà lo stesso Cicerone nell’orazione *in Pisonem*, essa fu utilizzata da Clodio per istituire anche nuovi collegi, evidentemente finalizzati a realizzare le proprie mire demagogiche.

Cic. *in Pison.* 4.9: *collegia non ea solum quae senatus sustulerat restituta, sed innumerabilia quaedam nova ex omni faece urbis ac servitio concitata.*

Tali collegi, sempre secondo quanto ci dice Cicerone, erano composti dalla peggior feccia urbana e anche da schiavi. La notizia che le bande clodiane fossero composte in parte da schiavi si ricava anche da un altro passo di Cicerone:

Cic. *post red. in Sen.* 33: [...] *servos simulatione collegiorum nominatim esse conscriptos* [...].

Tale componente servile delle bande clodiane, reclutate *nominatim*⁵⁶, che solo apparentemente, secondo Cicerone erano dei *collegia* (*simulatione collegiorum*), è probabilmente esagerata da Cicerone per allertare l’opinione pubblica, riecheggiando il ricordo delle precedenti rivolte servili⁵⁷.

A tale legge, *perniciosa populo Romano*, tuttavia, nemmeno Cicerone fece opposizione, come si ricava dalle lettere di Cicerone ad Attico ed in particolare dal seguente passo del celebre epistolario:

⁵⁶ Il passo in esame ci dà un’indicazione sul sistema di reclutamento delle bande clodiane (*nominatim*), altrove si ricava altresì la notizia del reclutamento anche *vicatim* (Cic. *Sest.* 34: [...] *isdemque consulibus inspectantibus servorum dilectus habebatur pro tribunali Aurelio nomine conlegiorum, cum vicatim homines conscriberentur*, [...]).

⁵⁷ In questo senso L. FEZZI, *Il Tribuno Clodio*, cit., 55.

Cic. *ad Att.* 3.15.4: [...] *neque haec eo scribo quo te non meo casu maximo dolore esse adfectum sciam, sed profecto, si quantum me amas et amasti tantum amare deberes ac debuisses, numquam esses passus me quo tu abundabas egere consilio nec esses passus mihi persuaderi utile nobis esse legem de collegiis perferri.* [...].

Dal passo si ricava come Cicerone non fece opposizione alla *lex Clodia de collegiis*, perché almeno a suo tempo convinto della utilità della stessa («*mibi persuaderi utile nobis esse legem de collegiis perferri*»).

Ci si interroga, in dottrina⁵⁸, sulle ragioni della mancata opposizione di Cicerone.

A nostro modesto parere, probabilmente, Cicerone non si oppose perché si era già parzialmente pacificato con Clodio, avendo raggiunto con il tribuno un compromesso⁵⁹ per fare approvare la legge sul divieto di *obnuntiatio*⁶⁰.

È pure ipotizzabile che Cicerone volesse permettere il ritorno della piena liceità di tutti i *collegia* per giovarsene lui stesso contro lo stesso Clodio, ritenendoli, comunque in generale, utili alla collettività (come indurrebbe a pensare il *nobis*) o forse, più specificatamente, utili al partito degli *optimates*.

La legge sui *collegia*, comunque, come sottolinea autorevole dottrina⁶¹, sebbene rispose alla necessità di Clodio di formare nuovi

⁵⁸ Per una sintesi delle possibili spiegazioni L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, cit., 56; cfr. anche W. J. TATUM, *Cicero's Opposition*, cit., 191 ss.

⁵⁹ Per una suggestiva ipotesi di intermediari in tale compromesso tra Cicerone e Clodio vicini a Catone e Hortensio cfr. Cfr. W. J. TATUM, *Cicero's Opposition*, cit., 192 ss.

⁶⁰ Clodio che aveva convinto (e ingannato) Cicerone a fare approvare la legge sul divieto di *obnuntiatio* con la rassicurazione che non l'avrebbe mai usata contro di lui (cfr. sul punto Cass. Dio 38.14.1-2).

⁶¹ Cfr. sul punto F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 349.

circoli e organizzazioni di propri seguaci, così da mobilitarli al bisogno più velocemente, non può considerarsi completamente *perniciosa populo Romano*, perché venne, comunque, incontro alle esigenze di culto e di associazione dei piccoli artigiani e della gente più umile, schiavi compresi, che avevano visto di molto ridotta la loro libertà associativa dal senatoconsulto del 64 a.C.

Sul piano delle fonti la *lex Clodia de collegiis*, secondo quanto chiarisce la migliore dottrina⁶², introdusse a Roma il riconoscimento legislativo di un diritto pubblico soggettivo di associarsi, tant'è che si poté parlare, per la prima volta, di una vera e propria ‘garanzia’ legislativa alla libertà di associarsi.

Da quel momento in poi, pertanto, ove il potere politico avesse voluto intervenire in senso restrittivo sulla libertà associativa, avrebbe avuto bisogno di una deliberazione comiziale.

A conclusione della sia pur sintetica analisi delle principali leggi del tribunato di Clodio ci sembra non ci si possa esimere da un breve giudizio sull'azione complessiva del tribuno nel quadro delle complesse vicende politico costituzionali, caratterizzanti la tarda Repubblica Romana e, soprattutto, sul suo ruolo e il suo rapporto con il maggiore protagonista di tali vicende, Giulio Cesare.

La varietà degli interessi politici coperti dalle leggi del tribunato clodiano, dalla *lex frumentaria*, che giova alle masse plebee, ma giova alla *nobilitas* perché allenta temporaneamente la richiesta di terre, alla *lex Clodia de collegiis* che giova alla libertà associativa ma prepara un'ampia base politica per reclutare uomini per le bande clodiane, e ancora alla *lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum*, che cerca di svincolare l'azione legislativa dal tradizionale

⁶² F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 165 ss.

ostruzionismo auspicale⁶³, dimostrano un’ampiezza del programma politico costituzionale del tribuno, che non può ridurre Clodio a mero strumento del partito dei *populares*⁶⁴ ed in particolare di Cesare⁶⁵, non può quindi compendiare il suo ruolo nella riduttiva definizione che ne ebbe a dare il Mommsen: Clodio la «scimmia» di Cesare⁶⁶.

Piuttosto, l’azione di Clodio costituisce il tentativo di realizzare un sincretismo, una sintesi dei vari interessi politici in gioco⁶⁷, probabilmente ormai utopico, stante il forte livello di

⁶³ E più in generale, come osserva acutamente autorevole dottrina (P. CERAMI, *La crisi della Libera ‘Res Publica’*, in *Poder político y derecho en la Roma clásica*, Madrid, 1996, 13), la *lex Clodia de iure et tempore legum rogandarum* è indice della crisi stessa dei valori repubblicani ed in particolare della fede incrollabile negli dei e dei principi dell’*agere auspicato*, a cui si sostituisce un atteggiamento più scettico nei confronti di tutta la materia auspicale.

⁶⁴ Cfr. W.J. TATUM, *Cicero’s Opposition*, cit., 190, che ritiene, ci sembra correttamente, che il programma politico di Clodio abbia in egual modo favorito i *populares*, gli *equites* e gli *optimates*, individuando nella distribuzione gratuite di grano e nella legge di restaurazione dei *collegia* i provvedimenti a favore dei *populares*, ma rilevando che la legge sulla *obnuntiatio*, cercando di risolvere i problemi della *lectio senatus*, non può fare definire Clodio propriamente un *popularis* (W.J. TATUM, *Cicero’s Opposition*, cit., 192).

⁶⁵ Sul rapporto tra Cesare, Clodio e i *populares*, nonché per una rivalutazione dell’autonomia del ruolo di Clodio si cfr. E.S. GRUEN, *P. Clodius: Instrument or Independent Agent*, in *Phoenix*, 20, 1966, 120-130; si cfr. anche F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 348 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, III, Napoli, 1973, 177.

⁶⁶ TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, III, Berlin, 1882, 309.

⁶⁷ Ciò si riflette nella composizione della base sociale e organizzativa del movimento di Clodio, costituita da proletari, piccoli artigiani e anche schiavi (cfr. F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 348). Relativamente agli schiavi, scardinante rispetto all’ordine costituzionale tradizionale, appare anche la proposta legislativa di Clodio di iscrivere i liberti nelle tribù rustiche, che fa inorridire Cicerone che, nella *pro Mil.* 87, avverte come Clodio voglia

contrasto a cui era ormai giunto lo scontro tra *populares* e *nobilitas*, e dimostra, al contempo, il tentativo di Clodio di porsi lui stesso come protagonista e *leader* principale della scena politica⁶⁸ e non come mero strumento dell'azione di Cesare⁶⁹.

3. Il senatoconsulto del 56 a.C. e la ‘lex Licinia de sodaliciis’ del 55 a.C.

La reazione del Senato all'azione clodiana del 58 a.C. fu, tuttavia, assai tempestiva e nel 56 a.C. il Senato interviene nuovamente con un senatoconsulto disponendo lo scioglimento di tutte le *sodalitates* e di tutte le *decuriae*⁷⁰, in pratica di tutte quelle

sottomettere gli uomini liberi ai propri servi: *Incidebantur iam domi leges, quae nos servis nostris addicerent* (cfr. in argomento. S. TREGGIARI, *Roman Freeman*, cit., 50).

⁶⁸ Cfr. sul punto F. CASSOLA – L. LABRUNA, *Lineamenti*, cit., 348, che sottolineano la sostanziale autonomia e originalità dell'azione di Clodio, che sfruttando tutte le alleanze utili, anche con azioni legislative demagogiche, mira ad acquisire un proprio potere personale.

⁶⁹ È stato correttamente notato in dottrina come Cesare prenderà da dittatore dei provvedimenti divergenti da quelli di Clodio: ridurrà il numero degli aventi diritto alle distribuzioni gratuite di grano, modificherà in senso radicalmente restrittivo la legislazione sui *collegia* (cfr. sul punto W.J. TATUM, *Cicero's Opposition*, cit., 189, nt. 26).

⁷⁰ Circa il significato di *sodalitates* e *decuriae*, secondo il F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 126-127, per *sodalitates* si devono intendere tutte le associazioni pseudo-politiche, in particolare i collegi di Lari, organizzati da Clodio, finalizzati ad attività di corruzione elettorale, mentre le *decuriae* sarebbero quelle organizzazioni pseudo-militari, finalizzate ad azioni di intimidazione elettorali; diversamente S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 34, propone di considerare i due vocaboli come un'endiadi e quindi di non considerare le *sodalitates* come distinte dalle *decuriae*, in quanto secondo tale dottrina, le *decuriae*, non erano altro che le unità organizzative in cui erano divise le *sodalitates*.

consorterie, organizzate da Clodio per le sue mire politiche, sfociate, per altro, in gravi disordini, acuitisi in particolar modo nel 56 a.C. in occasione di un processo a carico di Milone⁷¹ e che diedero, pertanto, al Senato l'occasione di tentare di neutralizzare con un nuovo provvedimento la *lex Clodia de collegiis restituendis* del 56 a.C.

Si discute, in dottrina, su quale sia il criterio per differenziare il senatoconsulto del 56 a.C. da quello del 64 a.C., ci sembra in questo senso assai significativo il criterio proposto di incentrare la differenza tra i due provvedimenti del Senato sulla considerazione che il senatoconsulto del 56 a.C. non indica un criterio per eccettuare dallo scioglimento alcune associazioni, mentre quello del 64 a.C. indica come criterio che i collegi perseguissero l'*utilitas civitatis*, e ancora che il senatoconsulto del 64 a.C. si rivolge a tutti i collegi, mentre quello del 56 a.C. solo a *sodalitates* e *decuriae*⁷².

Sul piano delle fonti il senatoconsulto del 56 a.C. si trovò a fronteggiare la ‘garanzia’ legislativa ormai posta dalla *lex Clodia de collegiis* in materia associativa, quindi non poté che intervenire come una decretazione di urgenza per fronteggiare i suddetti disordini, di conseguenza tale senatoconsulto necessitava, quindi, di una successiva ‘ratifica’ legislativa⁷³.

⁷¹ Gli scontri avvennero, durante la *contio* del 7 febbraio, tra i seguaci di Milone e quelli di Clodio, che, non appena eletto, edile, citò in giudizio Milone, per vendicarsi di una precedente accusa mossa da Milone nei suoi confronti (in argomento, M. RAVIZZA, *Il processo contro Milone del 56 A.C.*, in *Turis Vincula*, *Studi in onore di M. Talamanca*, 7, 2001, 29-46).

⁷² Cfr. A. MILAZZO, *La fattispecie materiale, della 'lex Licinia de sodalicis' e le origini del reato associativo*, in *SDHI*, 79, 2013, 481-499, spec. 489.

⁷³ F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 127, parla in proposito di provvedimento provvisorio, simile ai nostri d.l., che, quindi, necessitava di una successiva ratifica mediante legge formale (in questo senso depone Cic. *ad Quint. Fratr.* II, 3.5: «*lexque de iis ferretur, ut, qui non discessissent, ea poena, quae est de vi, tenerentur*»).

Quanto esposto può essere argomentato da una lettera di Cicerone al fratello Quinto, in cui si ha notizia del senatoconsulto del 56 a.C.:

Cic. *ad Quint. Fratr.* II, 3.2.4-5: 2. *A. d. VIII. Id. Febr. Milo adfuit: dixit Pompeius sive voluit, nam, ut surrexit, operae Clodianae clamorem sustulerunt [...] factus est a nostris impetus, fuga operarum[...]*

4. *Itaque (Pompeius) se comparat, homines ex agris arcessit; operas autem suas Clodius confirmat, manus ad Quirinalia paratur. In eo multo sumus superiores ipsius copiis; sed magna manus ex Piceno et Gallia exspectatur, ut etiam Catonis rogationibus de Milone et Lentulo resistamus.*

5. *A. d. III. Idus Febr.[...] senatus consultum factum est, ut sodalitates decuriatique discederent lexque de iis ferretur, ut, qui non discessissent, ea poena, quae est de vi, tenerentur.*

Il provvedimento di ‘ratifica’ dell’intervento di ‘urgenza’ attuato dal Senato nel 56 a.C., è individuato, seppure in maniera non pacifica⁷⁴, nella *lex Licinia de sodaliciis*⁷⁵ del 55 a.C.

Anche la dottrina più recente, G. VALDITARA, *Lo Stato nell’antica Roma*, Soveria Mannelli, 2008, 106, sembra ammettere che, dall’ultima età repubblicana, il Senato possa intervenire con provvedimenti di urgenza, di natura derogatoria della legge, fatta salva la ratifica da parte dell’Assemblea popolare.

⁷⁴ La tesi non è pacifica perché una parte della dottrina ritiene che dal passo di Cicerone, Cic. *ad Quint. Fratr.* II, 3.5: «*lexque de iis ferretur, ut, qui non discessissent, ea poena, quae est de vi, tenerentur*», si ricaverrebbe che il senatoconsulto del 56 a.C. rimanda ad una *lex de vi*, mentre, per altra parte della dottrina la *lex Licinia de sodaliciis*, seguendo l’opinione del TH. MOMMSEN, ‘*De collegiis*’, cit., 42, sarebbe una *lex de ambitu* (cfr. sul punto F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 130 ss.).

⁷⁵ Tra i principali contributi sulla *lex Licinia de sodaliciis*: TH. MOMMSEN, ‘*De collegiis*’, cit., 42-73; C. VENTURINI, *L’orazione ‘pro Cn. Plancio’ e la ‘lex Licinia de sodaliciis’*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, V, Milano, 1984, 787-804; P. GRIMAL, *La ‘lex Licinia de sodaliciis’*, in *Rome La littérature et l’histoire*, I, Roma, 1986, 37-45;

La legge rogata da M. Licinio Crasso, durante il suo secondo consolato, è però probabilmente sostanzialmente riconducibile, secondo una suggestiva tesi dottrinale⁷⁶, anche a Pompeo, né può, comunque, stupire la possibilità di una azione legislativa di Crasso sostanzialmente adesiva a quella di Pompeo.

I due triumviri, infatti, appena ‘pacificati’⁷⁷ dagli accordi di Lucca del 56 a.C., avevano già realizzato uno dei primi punti più importanti di tali accordi e cioè la conquista del consolato e delle

B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 155 ss. e 171 ss.; L. HERNÁNDEZ-TEJERO, *Notas sobre la ‘lex Licinia de sodaliciis’*, in *Sem. Compl.*, 2007-2008, 279-282; L. FASCIONE, *L’ambitus’ e la ‘Pro Plancio’*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 357-382; A. MILAZZO, *La fattispecie materiale*, cit., 481-499; da ultimo, C. MINASOLA, *La ‘lex Licinia de sodaliciis’ e i ‘collegia illicita’ elettorali alla luce di una rilettura della ‘pro Plancio’ di Cicerone*, in *LAH*, 8, 2016, 157-176.

⁷⁶ L.R. TAYLOR, *Magistrates of 55 B.C. in Cicero’s ‘pro Plancio’ and Catullus 52*, in *Athenaeum*, 42, 1964, 12-28, spec. sul punto 14 ss.

⁷⁷ I contrasti tra Pompeo e Crasso, precedenti alla pacificazione del 56 a.C., si potrebbero cogliere, secondo la dottrina (L. PARETI, *Storia di Roma*, IV, cit., 41 e ivi nt. 4) da due passi di Cicerone ed in particolare in Cic. *ad fam.* 14.2.2: *Pisonem nostrum merito eius amo plurimum: eum, ut potui, per litteras cohortatus sum gratiasque egi, ut debui. In novis tribunis pl. intelligo spem te habere: id erit firmum, si Pompeii voluntas erit; sed Crassum tamen metuo.[...]*. Il passo dell’epistolario di Cicerone, che qui scrive alla moglie Terenzia nell’ottobre del 58 a.C., adombra il contrasto tra Pompeo e Crasso, che Cicerone teme contrario al suo ritorno ma che, invero, è probabilmente ora favorevole al ritorno di Cicerone, perché determinerebbe una sicura rottura tra Cesare e Pompeo a vantaggio di Crasso (così A.M. WARD, *Marcus Crassus*, cit., 245). E ancora l’ombra di contrasti interni nella Repubblica, probabilmente ancora tra Pompeo e Crasso, contrasti successivi all’accordo del 60 a.C. e precisamente nel novembre 58 a.C., stante la datazione della suddetta lettera, risulterebbero da Cic. *ad Att.* 3.23.5: *Tertia est epistula pridie Idus Novembr. data, in qua exponis prudenter et diligenter quae sint quae rem distinere videantur, de Crasso, de Pompeio, de ceteris. Qua re oro te ut, si qua spes erit posse studiis bonorum, auctoritate, multitudinem comparata rem confici, des operam ut uno impetu perfringantur, in eam rem incumbas ceterosque excites.[...]*.

più importanti magistrature per i propri seguaci⁷⁸, anche avvalendosi dell'aiuto di bande formate dai collegi⁷⁹, e pertanto è ipotizzabile una piena concordia di intenti nella promozione di una legislazione anti corruzione elettorale⁸⁰, mirante a consolidare il

⁷⁸ Pompeo e Crasso, infatti, dopo aver ottenuto il consolato, occuparono con uomini a loro fedeli tutti i posti della pretura, otto dei dieci posti di tribuni della plebe (due tribuni, infatti, Gaio Ateio Capitone e Publio Acilio Gallo rifiutarono di accordarsi con i triumviri, cfr. sul punto Cass. Dio 39.32.2-3), ma non riuscirono a conquistare la censura e pertanto ebbero avversi i censori P. Servilio Isaurico e M. Valerio Messalla (cfr. sul punto anche L. PARETI, *Storia di Roma*, IV, cit., 75-76). Quanto all'edilità curule è di notevole interesse l'elezione di Plancio, esponente dell'ordo equestre (Cic. *Planc.* 7.17:[...] *si, quod equitis Romani filius est* [...]), supportato da Crasso (poiché il padre di Plancio aveva militato sotto il comando di Publio Crasso, padre del triumviro, cfr. Cic. *Planc.* 13.32: [...] *deinde ut ipse* (il padre di Plancio) *in legionibus P. Crassi imperatoris inter ornatissimos homines*, [...]). L'altro eletto all'edilità, Plotio, fu, invece, supportato da Pompeo (cfr. per l'orientamento dei due eletti all'edilità A.M. WARD, *Marcus Crassus*, cit., 273, nonché E.S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 318).

⁷⁹ Cfr. sul punto S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 34, che ritiene più specificatamente che le bande che supportarono Pompeo e Crasso nelle elezioni del 55 a.C. siano state formate da collegi compitalici.

⁸⁰ Cfr. F. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 133 ss., che ritiene che con la *lex Licinia de sodaliciis*, M. Licinio Crasso avrebbe recepito istanze antioligarchiche di repressione della corruzione elettorale.

Un altro filone dottrinale rileva, invece, il carattere liberticida della *lex Licinia de sodaliciis*, repressivo dei disegni politici dei *populares*, coerentemente alla particolare circostanza che, in quel frangente storico, la classe equestre, di cui era esponente Crasso, fosse alleata con la *nobilitas* senatoria (cfr. L. FASCIONE, *'Crimen' e 'quaestio ambitus' nell'età repubblicana*, Torino, 1984, 78).

Tuttavia se si accetta la suddetta tesi dottrinale (TAYLOR) che riconduce sostanzialmente la legge a Pompeo, o comunque la si riconduce ad un intento comune dei triumviri, Pompeo e Crasso, ci sembra che la *lex Licinia de sodaliciis* s'inquadri come legislazione di settore, rivolta cioè alle associazioni illecite elettorali, nell'ambito dell'opera di consolidamento del potere dei triumviri contro la corruzione elettorale prevalentemente esercitata dal partito degli

loro potere contro il possibile uso distorto, in futuro, dei *collegia*, la cui pericolosità i triumviri ben conoscevano, essendosene essi stessi giovati per l'ascesa al potere⁸¹.

Un argomento a favore di tale concordanza di intenti dei triumviri nel combattere la corruzione elettorale ci sembra possa ricavarsi anche da Cass. Dio 39.37.1, dove viene ricordato che Pompeo e Crasso fecero approvare delle leggi contro la corruzione elettorale, non riferendo, quindi, tale legislazione anticorruzione specificatamente al solo a Crasso.

Dal punto di vista formale, la riconducibilità sostanziale della legge anche a Pompeo può argomentarsi sulla base di un preciso e forse sino ad ora sottovalutato passaggio della *pro Plancio* di Cicerone, che di seguito si riporta:

Cic. *Planc.* 20.49: *sed cur sic ago? quasi non comitiis iam superioribus sit Plancius designatus aedilis; quae comitia primum habere coepit consul cum omnibus in rebus summa auctoritate, tum harum ipsarum legum ambitus auctor; deinde habere coepit subito praeter opinionem omnium, ut, ne si cogitasset quidem largiri quispiam, daretur spatium comparandi.*

L'inciso «*tum harum ipsarum legum ambitus auctor*» deporrebbe appunto per individuare in Pompeo l'autorevolissimo console *auctor legis*, cioè colui che con la sua autorevolezza avrebbe

optimates e, comunque, per ostacolare l'attività degli ambienti (associativi) ostili ai triumviri (in questo senso J. CARCOPINO, *Giulio Cesare*, cit., 304).

⁸¹ L'uso distorto dei *collegia*, come strumento di lotta politica violenta, sia per Crasso che per Pompeo, sembra possa argomentarsi da Cass. Dio 39.37.1, in correlazione alla proposta di leggi anti-corruzione elettorale, Cassio Dione osserva come i consoli avevano, comunque, conquistato il potere non con il denaro ma con la violenza, ci sembra potere aggiungere che il contesto del discorso autorizza a pensare che tale violenza sia stata esercitata dai consoli con l'aiuto di *collegia* a loro fedeli (cfr. per la traduzione del passo G. NORCIO, *Cassio Dione. Storia Romana*, Milano, II, 2016, 131).

sostenuto l'approvazione della legge *Licinia de sodaliciis* come delle altre (*de ambitu*) ad essa precedenti, come significativamente induce a pesare il *legum*⁸² posto al plurale, che lascia immaginare la presenza di leggi dello stesso tenore della legge *Licinia*, proposte da Pompeo, che abbiano preceduto la *lex Licinia de sodaliciis*⁸³, di cui, però, il relatore (*lator*) è Licinio Crasso⁸⁴, forse solo per una materiale divisione dei compiti tra i due consoli.

La suddetta *lex* avrebbe introdotto il c.d. *crimen sodalicioorum*, una speciale procedura per la formazione della giuria, mentre la

⁸² L.R. TAYLOR, *Magistrates*, cit., 17 nt. 12.

⁸³ Queste leggi di Pompeo, dello stesso tenore della legge *Licinia de sodaliciis* (cioè rivolte a combattere la corruzione giudiziaria ed elettorale), ma ad essa precedenti, potrebbero forse essere individuate nella *lex Pompeia iudiciaria* del 55 a.C., con cui Pompeo pur lasciando le funzioni giudiziarie ai tre ordini (*senatores, equites, tribuni aerari*), limitò la discrezionalità del magistrato nella scelta dei giudici (cfr. sul punto e per la ricostruzione delle fonti G. ROTONDI, *LPPR*, cit., 405). Non è chiaro, tuttavia, in che modo tale legge avesse limitato la discrezionalità del magistrato nella scelta dei giudici, secondo una tesi dottrinale i giudici sarebbero stati scelti tra i tre suddetti ordini, come già stabilito dalla *lex Aurelia* del 70 a.C., ma tra quelli che avevano il censo più alto (cfr. sul punto H. HILL, *The Roman middle class in the Republican period*, Oxford, 1952, 178), secondo un'altra opinione dottrinale (J. CARCOPINO, *Giulio Cesare*, cit., 304) ad essere inseriti nell'*album* dei *iudices* sarebbero stati gli ex centurioni, con privilegio per quelli che avevano il censo più alto. Una parte della dottrina ritiene, inoltre, che la *lex Licinia de sodaliciis* sarebbe stata appunto ispirata alla *lex Pompeia iudiciaria* (H. HILL, *The Roman middle class*, cit., 178). Nella lotta alla corruzione giudiziaria s'innesta anche la *rogatio Pompeia de repetundis*, pure del 55 a.C., con cui Pompeo propose di estendere l'incriminazione del reato *de repetundis* anche ai non senatori, ma che, dopo averne riferito in Senato, non venne più sostenuta da Pompeo (cfr. in argomento e per la ricostruzione delle fonti G. ROTONDI, *Leges*, cit., 405-406).

⁸⁴ Sulla distinzione tra *auctor legis* e *lator legis* e per una disamina dei *loci* ciceroniani in cui le due figure coincidono e in quelli in cui si distinguono cfr. L.R. TAYLOR, *Magistrates*, 15-17 e ivi 15 nt. 10.

pena potrebbe essere stata quella del *crimen de vi*⁸⁵, stante che tale indicazione veniva data già dal senatoconsulto del 56 a.C., come si ricava dall'inciso Cic. *ad Quint. Fratr.* II, 5: «[...] *lexque de iis ferretur, ut, qui non discessissent, ea poena, quae est de vi, tenerentur*» della sopra ricordata lettera di Cicerone al fratello Quinto.

Non essendoci pervenuto il testo della *lex Licinia de sodaliciis* la sua principale fonte ricostruttiva è rappresentata dall'*oratio pro Plancio* di Cicerone, altre notizie si ricavano dagli *Scholia Bobiensia*, principalmente sulla procedura, nonché un cenno si ritiene anche contenuto in Cic. *ad. fam.* 8.2.1 e in Cassio Dione, Cass. Dio 39.37.1, sopra ricordato a proposito della possibile comunanza di intenti di Pompeo e Crasso nel combattere la corruzione elettorale.

Dell'ambito di applicazione della *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a.C., relativo alle associazioni illecite elettorali, si ricava notizia principalmente dal seguente passo della *pro Plancio*:

Cic. *Planc.* 15.36: *Sed aliquando veniamus ad causam. In qua tu nomine legis Liciniae, quae est de sodaliciis, omnis ambitus leges complexus es; neque enim quicquam aliud in hac lege nisi editicios indices es secutus. Quod genus iudicum si est aequum ulla in re nisi in hac tribuaria, non intellego quam ob rem senatus hoc uno in genere tribus edi voluerit ab accusatore neque eandem editionem transtulerit in ceteras causas, de ipso denique ambitu reiectionem fieri voluerit iudicum alternorum, cumque nullum genus acerbitatis praetermitteret, hoc tamen unum praetereundum putarit.*

Qui Cicerone critica il Laterense, accusatore di Plancio, di non aver colto la specificità dell'accusa del *crimen sodalitorium* e ridotto la causa contro Plancio a una semplice causa di broglio

⁸⁵ Per V. ARANGIO-RUIZ, *Storia*, cit., 179, la pena per il *crimen sodalitorium* consiste nell'*interdictio aquae et igni*; in questo senso si cfr. anche V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*. Napoli, 1998, 60 e G. VALDITARA, *Lo Stato*, cit., 209.

elettorale («*ad communem ambitus causam contulisti*»), mentre la *lex Licinia de sodaliciis* riguarda le associazioni elettorali illecite («*quae est de sodaliciis*»).

Ancora Cicerone contesta all'accusatore Laterense di avere scelto di muovere contro Plancio un'accusa *de sodaliciis* solo perché la procedura era più favorevole all'accusatore ai fini della formazione del collegio giudicante («*neque enim quicquam aliud in hac lege nisi editicios indices es secutus*»)⁸⁶.

Ulteriori indicazioni sulla specificità del *crimen de sodaliciis* rispetto al *crimen ambitus* si ricavano dal seguente passo degli *Schol.Bob.*:

Schol.Bob. [Hildebrandt, p. 125 = Stangl, p. 152]: <Ap>pio Claudio⁸⁷ *cos. etiam pro hoc Cn. Plancio dixit, qui reus de sodaliciis petitus est lege Licinia, quam M. Licinius Crassus, Cn. Pompei Magni collega, in consulatu suo pertulit, ut severissime quaereretur in eos candidatos, qui sibi conciliassent ea potissimum de causa, ut per illos pecuniam tribulibus dispertirent ac sibi mutuo eadem suffragationis emptae praesidia communicarent.*[...]

Il passo ci chiarisce come il requisito strutturale del «*pecuniam tribulibus dispertirent*» avvicina il *crimen sodalicio* al *crimen de ambitu*, ma da esso lo differenzia il «*sibi mutuo eadem suffragationis emptae praesidia communicarent*», cioè l'accordo (*coitio*) tra due candidati al fine di collegare reciprocamente le candidature a danno delle

⁸⁶ Cic. *Planc.* 15.36; cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 138 ss.

⁸⁷ Si tratta di Appio Claudio Pulcro, console nel 54 a.C., anno in cui Cicerone avrebbe quindi pronunciato l'orazione *Plancio*, la notizia dello Scoliaista Bobiense è ritenuta attendibile dal C. VENTURINI, (*L'orazione 'pro Cn. Plancio'*, cit., 789 nt. 1).

concorrenti⁸⁸, facendo leva sui sostenitori comuni («*qui sibi conciliassent sodales*»), attraverso illecite *largitiones*.

Circa la procedura, sempre dal sopra ricordato passo di Cicerone (Cic. *Planc.* 15.36), si ricava una prima indicazione sul fatto che la procedura fosse più favorevole all'accusatore nella formazione della giuria: l'accusatore, infatti, sceglieva quattro delle trentacinque tribù e le proponeva all'accusato, questi ne poteva rifiutare una sola, quindi l'accusatore sceglieva i giudici dalle altre tre tribù rimaste⁸⁹.

Altre indicazioni sulla procedura si possono ricavare dal seguente passo della *pro Plancio*:

Cic. *Planc.* 15.37: *cuiuscumque tribus largitor esset, et per hanc consensionem quae magis honeste quam vere sodalitas nominaretur quam quisque tribum turpi largitione corrumperet, eum maxime eis hominibus qui eius tribus essent esse notum.*

Qui Cicerone ci dà la spiegazione del perché il legislatore aveva chiamato a decidere dell'innocenza o della colpevolezza dell'accusato individui appartenenti alle tribù stesse che erano state oggetto della corruzione elettorale organizzata, in quanto meglio di ogni altro essi potevano essere informati dei fatti⁹⁰ in questo modo questi giudici erano così, al contempo, giudici e testimoni dei fatti (Cic. *Planc.* 16.37: «[...] *eosdem fore testis et iudices*»)⁹¹.

⁸⁸ Cfr. sul tale significato della *coitio* L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 374.

⁸⁹ Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 171 ss; sul punto anche P. GRIMAL, *La 'lex Licinia'*, cit., 44.

⁹⁰ Così C. VENTURINI, *L'orazione 'pro Cn. Plancio'*, cit., 799.

⁹¹ Cfr. in argomento, anche, L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 377.

Sul punto, tuttavia lo scoliasta di Bobbio⁹² non manca di evidenziare l'iniquità di tale sistema giudiziario, sbilanciato a favore dell'accusatore, che avrebbe potuto scegliere quattro tribù ostili all'accusato (indipendentemente dal fatto che fossero informate sui fatti di causa), mentre l'accusato avrebbe potuto ricusarne solo una⁹³, ma oltre a rimanere le tre a lui ostili (da cui scegliere i giudici), avrebbe potuto anche non avere nessun giudice proveniente dalla tribù oggetto di corruzione, e cioè di coloro che, secondo la previsione legislativa, avrebbero dovuto essere meglio informati sui fatti di causa.

L'accusatore, infatti, in linea di massima non avrebbe scelto (come avviene nella causa contro Plancio) i giudici meglio informati sui fatti, proprio perché appartenenti, in genere, alla tribù dell'accusato, neutralizzando così quel che c'era di positivo nell'intento del legislatore di favorire la scelta dei giudici più informati dei fatti, tradendo cioè così, come di dice lo stesso Cicerone, lo spirito della legge (*sententia legis*)⁹⁴.

⁹² Schol. Bob., [Hildebrandt, p. 125 = Stangl, p. 152]: [...]*Huic factioni coercendae legis lator Crassus existimavit etiam genus iudicii multo periculosius comparandum, ut apud iudices editicios accusarentur, id est, ut pro voluntate accusatoris ederentur tribus, ex quibus unam tantummodo reicere posset reus, de reliquis autem iudices haberentur utique infestissimi causam dicentibus, utpote quos accusator ad voluntatem suam praelegisset edendo eas potissimum tribus, quas reo minus aequas fore arbitraretur*; cfr. sul punto anche L. FASCIONE, ‘Crimen’, cit., 78.

⁹³ Sul punto si cfr. anche G. ROTONDI, *LPPR*, cit., 407, che sostiene che la *lex Licinia de sodaliis* aggrava la condizione dell'accusato, perché gli toglie il vantaggio della *reiectio alternorum consiliorum*, consentendo all'accusato di ricusare solo una delle tribù scelte dall'accusatore; conforme V. ARANGIO-RUIZ, *Storia*, cit., 179; in questo senso, più di recente, anche A. MILAZZO, *La fattispecie materiale*, cit., 494.

⁹⁴ Argomento ex Cic. *Planc.* 17.42: *neque ego nunc legis iniquitatem queror, sed factum tuum a sententia legis doceo discrepare; et illud acerbum iudicium si, quem ad modum senatus censuit populusque iussit, ita fecisses ut huic et suam et ab hoc observatas tribus ederes, non modo non quererer, sed hunc eis iudicibus editis qui idem testes esse*

Sul meccanismo accusatorio basato sul giudizio di tre tribù, sulle quattro scelte dall'accusatore, un altro riferimento nelle fonti si trova nelle lettere di Cicerone ad Attico, di seguito il passo:

Cic. *ad Att.* 4.15.9: *Messius defendebatur a nobis de legatione revocatus; nam eum Caesari legarat Appius. Servilius edixit ut adesset. Tribus habet Pomptinam, Velinam, Maeciam. Pugnatur acriter; Agitur tamen satis.[...].*

Cicerone scrive ad Attico della difesa di Messio, già legato di Cesare, accusato *de sodaliciis*, come si ricava dal riferimento alle tre tribù giudicanti (*Pomptinam, Velinam, Maeciam*), la cui difesa appare ardua ma, dice Cicerone, con un certo margine di aspettativa di successo.

Sul modo di formazione della maggioranza all'interno della giuria e sulla possibilità di essere riaccusato (per lo stesso fatto) per altro *crimen*, pur essendo stato giudicato (e in questo caso assolto) *de sodaliciis*, si ricavano, infine, indicazioni dal seguente passo dell'epistolario di Cicerone (*rectius* di Celio a Cicerone):

Cic. *ad fam.* 8.2.1: *Certe, inquam, absolutus est — me praesente pronuntiatum est —, et quidem ab omnibus ordinibus et singulis in uno quoque ordine sententiis. “Ride modo,” inquis. Non mehercules: nihil unquam enim tam praeter opinionem, tam quod videretur omnibus indignum, accidit; quin ego, cum pro amicitia validissime faverem ei et me iam ad dolendum praeparassem, postquam factum est, obstupui et mihi visus sum captus esse. Quid alios putas? clamoribus scilicet maximis iudices corripuerunt et ostenderunt plane esse, quod ferri non posset; itaque relictus legi Liciniae*

possent absolutum putarem, neque nunc multo secus existimo. Cum enim has tribus edidisti, ignotis te indicibus uti malle quam notis indicavisti; fugisti sententiam legis, aequitatem omnem reiecasti, in tenebris quam in luce causam versari maluisti.

maiore esse periculo videtur. Accessit huc, quod postridie eius absolutionem in theatrum Curionis Hortensius introiit, puto, ut suum gaudium gauderemus.

Il passo è tratto dall'epistolario tra Marco Celio Rufo e Cicerone e si riferisce, in particolare, all'assoluzione di Marco Valerio Messala Rufo, console nel 53 a.C., dall'accusa di *crimen de ambitu*, appresa con sorpresa dallo stesso Celio, che sottolinea come, comunque, tale assoluzione fosse avvenuta con una esigua maggioranza e cioè con un solo voto di maggioranza per ogni ordine («*et quidem ab omnibus ordinibus et singulis in uno quoque ordine sententiis*») ⁹⁵.

Tale assoluzione, però, non escludeva, come si ricava dall'inciso «*itaque relictus legi Liciniae maiore esse periculo videtur*», la possibilità di Messala di essere nuovamente accusato *ex lege Licinia de sodaliciis*, ed infatti sembra potersi ricavare, sempre dall'epistolario tra Celio e Cicerone (Cic. *ad fam.* 8.4.1) ⁹⁶, che Messala venne, per gli stessi fatti, in seguito accusato e condannato *ex lege Licinia de sodaliciis* ⁹⁷.

Tale 'doppia imputazione' per un medesimo fatto concreto, secondo la dottrina, sarebbe determinata dall'attitudine di una stessa fattispecie concreta ad offendere gli interessi tutelati da più leggi criminali ⁹⁸, nonché dall'indipendenza formale dei

⁹⁵ Bisogna all'uopo infatti ricordare che in seguito alla *lex Aurelia* del 70 a.C. le giurie erano composte per un terzo da senatori, per un terzo da cavalieri e per un terzo da *tribuni aerarii*.

⁹⁶ Cic. *ad fam.* 8.4.1: *Invideo tibi: tam multa quotidie, quae mirere, istuc perferuntur: primum illud, absolutum Messalam; deinde eundem condemnatum; [...]*.

⁹⁷ In questo senso A. CAVARZERE, *Cicerone. Lettere ai familiari*, I, Trebaseleghe, 2016, 765 nt. 20.

⁹⁸ Sul punto C. VENTURINI, *L'orazione 'pro Cn. Plancio'*, cit., 792, osserva, in particolare, come la possibilità di un possibile concorso del *crimen ambitus* con il *crimen sodalitorium* non è estraneo al sistema delle *quaestiones perpetuae* tardo-

procedimenti che si svolgevano avanti a Corti indipendenti, con conseguente relatività del giudicato penale⁹⁹.

A completamento dei possibili contenuti della *lex Licinia de sodaliciis* non può, infine, trascurarsi il riferimento alla suddetta *lex Licinia*, che autorevole dottrina¹⁰⁰ ha riscontrato in D. 4.7.12. Di seguito il passo:

Marc. 14 *instit.* D. 4.7.12: *Si quis iudicii communi dividundo evitandi causa rem alienaverit, ex lege Licinia ei interdicatur, ne communi dividundo iudicio experiatur: verbi gratia ut potentior emptor per licitationem vilius eam accipiat et per hoc iterum ipse recipiat.*

Il brano si riferisce al caso del condomino, che avendo la disponibilità dell'intera cosa comune, alieni fraudolentemente la

repubblicane, in quanto coglie l'attitudine di una stessa fattispecie concreta a ledere gli interessi tutelati da più leggi criminali.

⁹⁹ C. VENTURINI, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996, 305, precisa che questa relatività del giudicato penale, è dovuta all'indipendenza formale reciproca dei procedimenti che si svolgevano innanzi a Corti diverse ed è maggiore nel caso di condanna ad una pena solo patrimoniale; inoltre, secondo la suddetta dottrina, ciò non va interpretato come una disfunzione del sistema accusatorio delle *quaestiones perpetuae*, ma anzi è coerente con la sua logica interna, ispirata non da scopi garantistici ma da prevalenti esigenze sanzionatorie.

¹⁰⁰ Cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano. Dai collegi della repubblica alle corporazioni del Basso Impero*, Bari, 1938, 122-123 e ivi nt. 61, e ancora F.M. DE ROBERTIS, in *Situazioni condominiali e disponibilità dell'intero: il richiamo della 'lex Licinia' in D. 4.7.12*, in *Studi in onore di Grosso*, V, Torino, 1972, 115-136, spec. 120 ss. (da cui si cita, ora in F.M. DE ROBERTIS, *Scritti vari di diritto romano*, I, Bari, cit., 535-558); M. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1892, 806 nt. 5; P. KRETSCHMAR, *Zur 'alienatio iudicii mutandi causa facta'*, in *ZSS*, 40, 1919, 161 ss.; S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 37; G. HAENEL, *Corpus legum ab imperatoribus romanis antejustiniani latorum*, Leipzig, 1857, 39.

sua quota (o, forse, addirittura l'intera cosa comune), per evitare l'esperimento dell'azione di divisione («*communi dividundo evitandi causa rem alienaverit*»). Tale comportamento viene dal legislatore sanzionato con la perdita della possibilità di esperire l'azione divisoria nel suo interesse («*ne communi dividundo iudicio experiatum*»).

L'inciso «*ex lege Licinia ei interdicitur*», cioè il richiamo fatto dal legislatore a una certa legge *Licinia*, indicherebbe la stessa come fonte del divieto del condomino di alienare fraudolentemente la quota a danno degli altri condomini.

La *ratio* di tale divieto, introdotto dalla *lex Licinia de sodaliciis*, sarebbe stato quello di presidiare la violazione delle sue disposizioni sulla liquidazione dei patrimoni delle associazioni disciolte in seguito all'accertamento della organizzazione di *sodalicia* illeciti per la realizzazione di *crimina sodalitorium*.

Avendo la confisca dei patrimoni delle associazioni, sciolte con il senatoconsulto del 64 a.C., causato problemi di ordine pubblico, il legislatore del 55 a.C., con la *lex Licinia de sodaliciis* avrebbe, opportunamente, dettato, oltre le disposizioni penali relative al *crimen sodalitorium*, anche delle norme penali accessorie, riguardanti la liquidazione dei patrimoni comuni delle disciolte associazioni.

La natura penale di tali disposizioni accessorie introdotte dalla *lex Licinia de sodaliciis* può, per altro, essere argomentata anche facendo riferimento al contesto originario da cui è tratto il passo di Marciano, e cioè il libro XIV delle sue Istituzioni.

Secondo la ricostruzione proposta dal Lenel¹⁰¹, infatti, tale libro delle Istituzioni di Marciano attiene alla materia penale, insieme ai commenti alle leggi *Cornelia de sicariis* e *Iulia de vi privata*, leggi

¹⁰¹ Cfr. O. LENEL, *Paltingenesia iuris civili*, Leipzig, 1889, vol. I, c. 670-5.

contigue all’ambito repressivo della *lex Licinia de sodaliciis* del 55 a.C.¹⁰².

La legge *Licinia de sodaliciis* potrebbe, secondo questa ipotesi, avere dettato, perciò, anche altre norme, oltre quelle relative al *crimen sodalitorium*, più in generale rivolte a disciplinare lo scioglimento di associazioni illecite a fini elettorali¹⁰³.

4. Cesare e i ‘collegia’: la ‘*lex Iulia de collegiis*’ e il problema della sua controversa attribuzione

Agli abusi elettorali dei collegi del periodo tardo repubblicano mise definitivamente rimedio un *lex Iulia de collegiis* di data (e attribuzione) incerta, ma presumibilmente da attribuire a Cesare tra il 49 e il 44¹⁰⁴.

L’attribuzione della *lex Iulia de collegiis* a Cesare o ad Augusto¹⁰⁵ è, tuttavia, controversa in dottrina.

¹⁰² Cfr. in argomento F.M. DE ROBERTIS, *Situazioni condominiali*, cit., 123 e ivi nt. 42.

¹⁰³ Coglie questa sola finalità (e non la possibilità che la *lex Licinia* abbia introdotto una apposita *quaestio de sodaliciis*) L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali*, cit., 75.

¹⁰⁴ In argomento su tale datazione e sull’attribuzione della legge a Cesare cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Contributi*, cit., 43 ss., sul punto spec. 49; cfr. anche G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 26.

¹⁰⁵ Cfr. V. BANDINI, *Appunti*, cit., 64, secondo il quale ci sarebbe una sola legge di Augusto sui *collegia*, poiché Cesare si sarebbe occupato solo delle associazioni con scopo di culto come *pontifex maximus* e non avrebbe, pertanto, mai emesso un provvedimento generale sui *collegia* (cfr. V. BANDINI, *Appunti*, cit., 61); attribuisce la legge ad Augusto, D. COMAND, ‘*Collegium Symphonicorum*’, in *Studi in memoria di G. Impallomeni*, Milano, 1999, 107-122, spec. sul punto 107 ss.; anche M. BRUTTI, *Il diritto privato nell’antica Roma*, Torino, 2011, 241.

Ad essa fanno riferimento, nelle fonti, due passi di Svetonio, tratti dal *De vita Caesarum*, e un'epigrafe, presumibilmente anch'essa di età imperiale (su di essa cfr. *amplius infra*).

Sono i due passi di Svetonio, di seguito riportati, che hanno principalmente generato il problema della incerta attribuzione della *lex Iulia de collegiis* a Cesare o ad Augusto, l'epigrafe, invece, ci fornisce, soprattutto, ulteriori indicazioni circa i contenuti della *lex Iulia de collegiis*. Così Svetonio:

Suet. *Iul.* 42.3: [...] *cuncta collegia praeter antiquitus constituta distraxit. Poenas facinorum auxit; et cum locupletes eo facilius scelere se obligarent, quod integris patrimoniis exulabant, parricidas, ut Cicero scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte multavit.*

Suet. *Aug.* 32.1: *Pleraque pessimi exempli in perniciem publicam aut ex consuetudine licentiaque bellorum civilium duraverant aut per pacem etiam exstiterant. Nam [...] et plurimae factiones titulo collegi novi ad nullius non facinoris societatem coibant*¹⁰⁶. *Igitur grassaturas dispositis per opportuna loca stationibus inhibuit, ergastula recognovit, collegia praeter antiqua et legitima dissolvit.*

Nel primo dei suddetti passi si legge che Cesare soppresse tutte le associazioni esistenti, lasciandone in vita solo alcune («*praeter antiquitus constitutas*», Suet. *Iul.* 42).

Per quanto riguarda le associazioni mantenute in vita da Cesare non vi è certezza quali fossero.

¹⁰⁶ Traduce G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 27: «Si riunivano molte fazioni sotto titolo e nome di nuovi collegi, commettendo scelleratezze di ogni sorta», ma la locuzione *facinoris societatem*, ci sembra più correttamente riferita all'appartenenza ad associazioni a delinquere (così, F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 213).

Secondo il De Robertis¹⁰⁷ con la locuzione «*antiquitus constituta*» Svetonio farebbe riferimento a quei collegi la cui costituzione era anteriore all'intervento fortemente repressivo della libertà associativa attuato con il senatoconsulto del 64 a.C.¹⁰⁸.

In particolare secondo tale dottrina¹⁰⁹ vennero risparmiati da Cesare solo pochi collegi di artigiani (*collegia opificum*) e associazioni religiose più antiche, che non potevano essere soppressi senza un grave nocumento per la pubblica utilità.

La portata generale della soppressione («*cuncta collegia*[...] *distraxit*»), tuttavia, ci induce a pensare che, più che il criterio della pubblica utilità, possa essere prevalsa in Cesare la valutazione, più o meno favorevole, sul coinvolgimento dei *collegia* nella lotta politica e sul loro potenziale pericolo, in futuro, per il consolidamento del potere del dittatore, indipendentemente dal tipo di associazione.

Quanto appena sostenuto può essere indirettamente dimostrato dal fatto che una specialissima concessione venne fatta ai sodalizi ebraici, che vennero mantenuti in vita da Cesare¹¹⁰, forse, proprio perché questi collegi non erano degenerati, nel periodo tardo-repubblicano, in *club* politici¹¹¹, o, comunque gli ebrei avevano sostenuto Cesare in più occasioni¹¹².

¹⁰⁷ Cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Contributi*, cit., 52.

¹⁰⁸ Anche P.W. DUFF, *Personality*, cit., 108, ritiene che i collegi *antiquitus constituta*, risparmiati da Cesare, fossero probabilmente gli stessi risparmiati dal senatoconsulto del 64 a.C.

¹⁰⁹ F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, cit., 239.

¹¹⁰ Come riferisce Ios. Flav. *Ant. Ind.* 14.10.8 (cfr. in argomento anche G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 25 nt. 5); sulla natura dei *collegia* tardo-repubblicani più di *social clubs*, pronti ad essere utilizzati per fini politici, piuttosto che vere associazioni professionali o di culto; si cfr. anche le osservazioni di F. SALERNO, ‘*Collegia*’, cit., 621.

¹¹¹ Cfr. in questo senso F.M. DE ROBERTIS, *Contributi*, cit., 54 nt. 2.

¹¹² Argomento *ex* Ios. Flav. *Ant. Ind.* 14.10.2.

Secondo l’opinione del Mommsen i collegi, aboliti da Cesare, sarebbero stati poi ripristinati alla sua morte, e quindi Augusto avrebbe emanato una nuova *lex Iulia de collegiis*¹¹³ per abolirli nuovamente¹¹⁴, ad essa farebbe riferimento il secondo passo di Svetonio (Suet. *Aug.* 32.1).

Tale tesi, fu per la prima volta contrastata dal Coli, che ritenne improbabile l’esistenza di questa seconda legge di Augusto, per altro osservando che tale legge, seppure fosse esistita, non avrebbe introdotto radicali innovazioni, essendo lo scopo di pubblica utilità già richiesto per la concessione dello *ius coendi*¹¹⁵, ad un *collegium*, e le riunioni private già proibite¹¹⁶.

Successivamente alla critica del Coli, altra dottrina¹¹⁷, osservò come Svetonio non parla dell’abolizione della presunta prima *lex Iulia de collegiis* di Cesare, ma solo della sua violazione di fatto, e che, pertanto, il nuovo provvedimento di Augusto era probabilmente

¹¹³ Del 7 a.C. secondo J.P. WALTZING, *Corporations*, cit., I, 117 e ancora per G. M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 27 ss. e per V. BANDINI, *Appunti*, cit., 64; del 22 a.C. secondo L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali*, cit., 76.

¹¹⁴ Sostiene la presenza di due leggi J.P. WALTZING, *Corporations*, cit., I, 112-122; TH. MOMMSEN, *Le droit pénal romain*, VII, Paris, 1891, 403 nt. 1 e 464; si cfr. anche TH. MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, III, Berlin, 1907, 114 ss.; Adde L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali*, cit., 75 ss., in particolare la suddetta dottrina ritiene che Cesare abbia varato la sua legge nel 46 a.C., mentre Augusto nel 22 a.C., il che lascerebbe supporre che la legge varata da Cesare sia stata poi abolita, per essere ripristinata da Augusto, ma non ci sembra le fonti abbiano traccia di tale abrogazione (in questo senso, ci sembra correttamente, G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 27 ss.); per V. ARANGIO-RUIZ, *Storia*, cit., 236, la *lex Iulia de collegiis* di Augusto rinnova «disposizioni precedenti», ma non precisa a chi sono da attribuirsi tale disposizioni; sostiene l’emanazione di una sola legge sui *collegia* da parte di Augusto V. BANDINI, *Appunti*, cit., 64.

¹¹⁵ Già richiesto dal s.c. del 64 a.C. (cfr. *supra* § 1).

¹¹⁶ U. COLI, ‘*Collegia*’ e ‘*Sodalitates*’, cit., 104-105.

¹¹⁷ G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 27 ss.

un semplice atto amministrativo, che ribadiva l’osservanza della precedente legge di Cesare.

Per altro, aggiunge acutamente il De Robertis, comparando i due passi, che Svetonio, nel passo *Divus Augustus* 32.1, parla di *collegia legitima*, tali cioè in base alla precedente legge di Cesare¹¹⁸ ed *antiqua (constituta)*, con riferimento a quelli che Cesare lasciò sussistere.

A nostro modesto parere la questione della attribuzione della *lex Iulia de collegiis* a Cesare o ad Augusto, ma, soprattutto, della presenza di una o di due leggi *Iuliae*, rimane piuttosto controversa con i dati in nostro possesso.

Sul punto appare, però, degna di nota l’ipotesi, acutamente avanzata in dottrina¹¹⁹, che la questione della paternità della *lex Iulia de collegiis* e di una seconda legge *Iulia de collegiis*, emanata anche da Augusto, possa essersi ingenerata negli studiosi dalla possibilità che sì anche Augusto si sia occupato della materia dei *collegia illicita*, ma lo abbia fatto dedicandogli qualche disposizione all’interno della più ampia legislazione (ben 88 capitoli) introdotta dalla legge *Iulia de vi publica et privata*¹²⁰.

¹¹⁸ F.M. DE ROBERTIS, *Contributi*, cit., 48; *Adde* a tale acuta osservazione e alla conseguente attribuzione della *lex Iulia de collegiis* a Cesare, S. RANDAZZO, ‘*Senatum consultum*’, cit., 50 nt. 9 e 59 ss.

¹¹⁹ Cfr. sul punto S. RANDAZZO, ‘*Senatum consultum*’, cit., 59.

¹²⁰ Ritiene il F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 231, che nella *lex Iulia de vi publica et privata* di Augusto la repressione delle varie forme di violenza doveva necessariamente prendere in considerazione anche l’appartenenza a *collegia illicita* (*rectius* secondo tale autore ad associazioni illecite) e che quindi, nell’ampio impianto legislativo della *lex Iulia de vi*, qualche disposizione dovette essere necessariamente dedicata ai *collegia illicita*; in questo senso anche P.W. DUFF, *Personality*, cit., 109, che sostiene la possibilità che una delle due *leges Iuliae de vi publica* o *privata* (è incerto infatti, se si tratti di una o due leggi) abbia dettato le regole per considerare un *collegium* come lecito, stante che tale legislazione contiene molte disposizioni che riguardano i raduni illegali.

Secondo questa impostazione, di conseguenza, appare più plausibile l’attribuzione di una sola *lex Iulia de collegiis* al solo Cesare e che Augusto sia intervenuto con un mero atto amministrativo in esecuzione della legge di Cesare¹²¹ o, comunque, per richiamarla in vigore, probabilmente intorno al 22 a.C., nell’ambito della sua attività di censore¹²².

Il suddetto passo di Svetonio (*Iul.* 42.3) certamente, comunque, permette di affermare che Cesare intervenne con una azione fortemente repressiva sui *collegia*, ormai così strettamente connessi con l’azione politica, presumibilmente per impedirne un’ulteriore loro strumentalizzazione alla lotta politica.

Tale intervento, per altro, ci sembra si pone in parziale continuità¹²³ con un originario piano di consolidamento del potere, già concepito in sede triumvirale, come controllo politico dei *collegia*, ma ora inasprito legislativamente fino alla soppressione di quasi tutti i collegi e non più limitato, come nella *lex Licinia de sodaliciis* a colpire i soli *collegia illicita* elettorali.

Controverso in dottrina, però, è anche il tipo di intervento attuato da Cesare, se con *lex* o atto amministrativo.

Sostiene autorevole dottrina¹²⁴ che la natura impopolare del provvedimento avrebbe indotto Cesare a intervenire sui *collegia* con un provvedimento amministrativo, per evitare di portare la proposta della loro massiccia soppressione davanti ai Comizi,

¹²¹ Così F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 207.

¹²² Cfr. Cass. Dio 54.2 e in argomento F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 205.

¹²³ S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 48, a conclusione del suo prezioso contributo sulla legislazione dei collegi intorno al primo sec. a.C., coglie una continuità tra l’azione legislativa dei due triumviri incisivamente affermando che «La legge Licinia apre la via alla legge Giulia del 46, Crasso prelude a Cesare», ma non si può, però non sottolineare l’inasprimento dell’azione legislativa di Cesare rispetto a quella di Crasso.

¹²⁴ Cfr. in questo senso M. COHN, *Zum römischem Vereinsrecht*, cit., 70-72.

giovando la libertà associativa, soprattutto ai ceti popolari, come si è sopra osservato a proposito della *lex Clodia de collegiis*.

Replica, tuttavia, in maniera ci sembra convincente altra dottrina¹²⁵, che Cesare, coscio della impopolarità del provvedimento legislativo di soppressione dei *collegia*, abbia scelto di proporlo ai Comizi nel 46 a.C., dopo il quadruplice trionfo *ex Gallia, ex Aegypto, ex Africa*, quando massimo era il suo consenso popolare, così argomentando, per altro, restringendo al 46 a.C. l'arco temporale, sopra proposto tra il 49 e il 44, in cui collocare la *lex Iulia de collegiis*¹²⁶.

La tesi di un intervento legislativo di Cesare appare più convincente anche perché la materia della libertà associativa era già stata normata, come si è sopra visto, dalla *lex Clodia de collegiis* e poi dalla *lex Licinia de sodaliciis* e pertanto su tale materia ci sembra più coerente con il sistema delle fonti, come ormai consolidatosi, ipotizzare un intervento legislativo di Cesare¹²⁷ e non meramente amministrativo.

La *lex Iulia de collegiis* è considerata il fondamento del diritto associativo romano per i secoli successivi¹²⁸, i suoi principi sono certamente riecheggianti, per l'età degli Antonini, in un celebre passo di Gaio, contenuto in Gai 3 *ad ed. prov. D. 3.4.1 pr.*: («*Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercentur*»)¹²⁹ e, per l'età dei Severi, in un passo di Marciano,

¹²⁵ S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 40.

¹²⁶ S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 40.

¹²⁷ Cfr. S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 41 e F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 165 ss.

¹²⁸ G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 28 ss.

¹²⁹ Qui appare evidente secondo la dottrina (S. RANDAZZO, ‘*Senatum consultum*’, cit., 65) la vitalità dei principi della *lex Iulia de collegiis* e, in particolare, del sistema di riconoscimento senatorio (su cui *amplius infra* nel testo) e la «concorrenza»

contenuto in Marc. 2 *ind. publ.* D. 47.22.3 pr.-1: («*Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatus consultis dissolvuntur: sed permittitur eis (sc. collegiis),¹³⁰ cum dissolvuntur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se partiri. 1. In summa autem, nisi ex senatus consulti auctoritate vel Caesaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatus consultum et mandata et constitutiones collegium celebrat*»).

In questi passi salta evidente come il richiamo esplicito alla *lex Iulia de collegiis* è scomparso, ma come opportunamente notato in dottrina, da questi frammenti di Gaio e Marciano si evince come nella materia associativa si sono stratificati, nei secoli, un coacervo inestricabile di disposizioni, a titolo particolare¹³¹, emanati da senatoconsulti, mandati e costituzioni imperiali¹³², e pertanto deve essere stato molto difficile per Gaio e Marciano distinguere, tra tali disposizioni, la fonte primaria della materia, cioè la *lex Iulia de collegiis*¹³³, anzi è possibile notare come nel passo di Marciano sia addirittura scomparso il richiamo alla *lex*, in generale, come fonte della materia associativa.

Ciò posto, tuttavia, nei suddetti passi appare perdurante l'operatività dei principi della *lex Iulia de collegiis*, perché tutte queste disposizioni, ricordate dai due giureconsulti classici, ponendosi come disposizioni particolari nella materia associativa, non scalfiscono i presupposti giuridici introdotti dalla *lex Iulia de collegiis*,

con il nuovo sistema di riconoscimento basato direttamente sulle *constitutiones principum*.

¹³⁰ Per tale integrazione cfr. M. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, I, cit., 806 nt. 5.

¹³¹ Si deve, infatti, escludere, concordemente alla migliore dottrina (S. RANDAZZO, ‘*Senatum consultum*’, cit., 69), che in epoca imperiale sia stata riscritta la disciplina generale della materia associativa, cioè sia avvenuta una «codificazione» della materia associativa, imperniata sul meccanismo autorizzativo.

¹³² Cfr. sul punto S. RANDAZZO, ‘*Senatum consultum*’, cit., 66.

¹³³ In questo senso F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 247.

sostanzialmente quel meccanismo autorizzativo, che prima imperniato sul Senato (cfr. *amplius infra*), poi trova nel controllo politico del *princeps* il suo naturale sostituto e conseguentemente, sul piano delle fonti, la sostituzione delle *constitutiones principum* ai senatoconsulti come fonti del diritto nella materia associativa.

Ulteriori indicazioni circa il contenuto della *lex Iulia de collegiis*¹³⁴ sono ricavabili da una epigrafe, presumibilmente di epoca imperiale, relativa a un collegio di *symphoniaci*:

DIS MANIBUS¹³⁵/COLLEGIO SYMPHONIA/
CORUM QVI SACRIS PVBLI/
CIS PRAESTV SVNT QUIBUS/SENATVS C.C.C. PERMISIT E/
LEGE IVLIA EX AUCTORITATE ¹³⁶/AVG(USTI) LUDORUM CAUSA¹³⁷

¹³⁴ Una dottrina minoritaria avanza l'ipotesi che l'epigrafe si possa riferire ad una delle due leggi *Iuliae de vi* (*publica* o *privata*), perché aventi diverse disposizioni relative a raduni illegali e quindi o l'una o l'altra legge abbia potuto dettare anche le regole per considerare un *collegium* lecito (P. W. DUFF, *Personality*, cit., 109).

¹³⁵ CIL VI, 4416 = ILS 4966; cfr. anche FIRA, III, 38 (*Titulus sepulchralis collegii symphoniacorum*).

¹³⁶ Secondo F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 225 ss., la locuzione *ex auctoritate Augusti* corrisponde a quella *auctore Augusto*, l'iscrizione, quindi, ci dice, secondo tale dottrina, che il collegio dei sinfonici fu autorizzato *ex lege Iulia*, con *senatuconsultum*, su proposta del Principe (ma ciò non esclude che la proposta possa essere stata fatta da altro magistrato fornito di *ius referendi in Senatum*).

¹³⁷ Si confronti per il testo così proposto il testo riportato in F.M. DE ROBERTIS, *Contributi*, cit., 44, e quello riportato in G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 27 nt. 3, che, aderendo alla proposta di interpretazione del MOMMSEN della sigla C.C.C., così traduce: «Il Senato permise di raccogliersi di adunarsi di convocarsi in forza della legge Giulia [e] dell'autorità di Augusto a cagione dei giochi pubblici».

L'epigrafe, databile presumibilmente nei primi anni del principato¹³⁸, è relativa ad un *collegium* di *symphoniaci*, termine con cui probabilmente si indicano qui, in generale¹³⁹ i musicisti, a cui viene concesso con senatoconsulto, *ex lege Iulia*, il permesso di associarsi, sintetizzato nella formula C.C.C.¹⁴⁰.

¹³⁸ Non posteriore al 10 d.C. secondo F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 197 nt. 5, in quanto ritrovata nel monumento sepolcrale di Claudia Marcella, nipote di Augusto, monumento che fu utilizzato sino all'epoca di Tiberio, la dedica iniziale «*Dis Manibus*», agli dei degli inferi, è spia della destinazione dell'epigrafe al monumento sepolcrale; colloca l'epigrafe nel 7 a.C., D. COMAND, ‘*Collegium Symphonicarum*’, cit., 111; così già anche G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 27.

A nostro modesto parere, è più opportuno collocare l'epigrafe tra il 2 a.C. e il 10 d.C. (come proposto dal De Robertis), perché l'ultima notizia su Claudia Marcella ancora in vita, ci sembra essere del 2 a.C., data in cui viene giustiziato per adulterio il suo secondo marito, Iullo Antonio, console nel 10 a.C. (cfr. Tac. *ann.* 4.44): l'epigrafe deve essere, perciò, successiva a tale data, stante la sua collocazione nel monumento funerario di Claudia Marcella.

¹³⁹ Sul punto in maniera certamente convincente D. COMAND, ‘*Collegium Symphonicarum*’, cit., 113 ss.

¹⁴⁰ Secondo la proposta del TH. MOMMSEN, *Droit penal romain*, cit., III, 208 nt. 3, l'abbreviazione C.C.C. significherebbe C[oire], C[onvenire], C[ogi], ma per P.W. DUFF, *Personality*, cit., 109, significherebbe C[oire], C[onvocari], C[ogi]. Il BEGER, *A Contribution to the latin terminology concerning collegia*, in *Riv. Epigrafica*, 9, 1944, 44 ss., propone poi C[ollegium], C[oire], C[onvenire], perché l'espressione *Convocari Cogi* è ritenuta propria dei comizi e quindi non applicabile alle assemblee private (Adde ORESTANO, *Il Problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino, 1959, 86) e ancora, sul punto, torna il F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 197 nt. 6, che propone, opportunamente, al posto di C[ollegium], più precisamente C[orpus], in collegamento con Gai 3 *ad ed. prov.* D. 3.4.1.1: *Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat.*

Tale permesso è, inoltre, accordato *ludorum causa*, stante l'indubbia funzione di pubblica utilità dell'associazione dei *symphoniaci* per i *ludi* pubblico-religiosi.

Secondo la dottrina maggioritaria¹⁴¹, la *lex Iulia de collegiis* segna, così, il passaggio da un regime associativo libero, con alcune limitazione¹⁴², a un sistema autorizzatorio: per l'avvenire, le nuove associazioni dovevano essere autorizzate con provvedimento del Senato¹⁴³, su proposta del Principe, per motivi d'interesse pubblico¹⁴⁴.

¹⁴¹ Tra gli altri F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 215; J.P. WALTZING, *Corporations*, cit., I, 111-117; G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 29; minoritaria l'opinione del COLI, ‘Collegia’ e ‘Sodalitates’, cit., 104-105, che sminuisce l'importanza della *lex Iulia de collegiis* rispetto alla precedente legislazione associativa, oltre che a metterne in dubbio la stessa esistenza.

¹⁴² Ci si riferisce essenzialmente alla legislazione delle origini ed in particolare alla norma delle XII Tavole che poneva come unico limite alla libertà associativa quello che la *lex collegii, rectius* che la *pactio* dei *sodales*, non si ponesse in contrasto con le leggi dell'ordinamento repubblicano. Questo è quanto si ricava da un celebre passo del Digesto, che riporta un passo del commentario di Gaio alle XII Tavole, si tratta in particolare di Gai 4 *ad l. XII Tab. D.* 47.22.4: *Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci betaireian vocant. His autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse.*

Altri limiti furono introdotti, come si è visto (cfr. *supra* §§ 1-2) dal s.c. del 64 a.C. relativamente all'«*utilitas civitatis*» dei collegi e quindi dalla legge *Licinia de sodaliciis* sulla incriminazione (*crimen sodalicioorum*) dei *sodales* di associazioni illecite a scopo elettorale.

¹⁴³ L'autorizzazione sembra venisse data con la formula «*quibus senatus C.C.C. permisit*» (cfr. sul punto F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 217 nt. 58).

¹⁴⁴ In questo senso F.M. DE ROBERTIS, *Contributi*, cit., 54; cfr. anche F.M. DE ROBERTIS, voce, ‘*Collegium*’, cit., 485 e da ultimo F.M. DE ROBERTIS, *Il fenomeno associativo nel mondo romano. Dai Collegi della Repubblica alle Corporazioni del Basso Impero*, Roma, 1981, rist. ed. 1955, 35; conforme anche G.M. MONTI, *Le*

La dottrina ha evidenziato che il Senato aveva autonomia discrezionale nel concedere l'autorizzazione e la 'chiave' di funzionamento di tale discrezionalità senatoria era proprio incentrata sul rilievo della pubblica utilità del provvedimento autorizzatorio¹⁴⁵, che di volta in volta¹⁴⁶, il Senato avrebbe concesso alle nuove associazioni.

Nel tempo, come dimostrano i sopra richiamati passi di Gaio e Marciano, il Senato subì la concorrenza sempre più forte del *princeps* nel concedere l'autorizzazione, sicché le *constitutiones principum* si sostituirono ai senatoconsulti come fonti di autorizzazione del diritto di associazione.

Per quanto sopra detto circa la possibilità che la *lex Iulia de vi publica et privata* si sia occupata in qualche sua disposizione dei *collegia*, è pure possibile, come sostenuto da autorevole dottrina¹⁴⁷, che sia stata qualche disposizione della *lex Iulia de vi* di Augusto e non la *lex Iulia de collegiis* di Cesare a dettare le regole perché un collegio potesse essere considerato lecito e quindi autorizzato, cioè

corporazioni, cit., 29, che pone anche in evidenza che il carattere di pubblica utilità si accentua proprio perché viene concessa un'autorizzazione statale.

¹⁴⁵ S. RANDAZZO, 'Senatum consultum', cit., 60.

¹⁴⁶ Secondo una prima proposta del TH. MOMMSEN, 'De collegiis', cit., 80-81, ci sarebbe stato un unico provvedimento autorizzatorio del Senato, ma ciò non appare coerente, sul piano generale, con la politica cesariana di controllo delle nuove associazioni ed è contraddetto dalle fonti ed in particolare dalla sopra ricordata *inscriptio* dei sinfonici, da cui risulta che a tale *collegium* sia stata data una specifica autorizzazione. Appare, quindi, più coerente che, caso per caso, il Senato effettuasse un controllo, probabilmente anche una discussione, per concedere o meno la specifica autorizzazione ai nuovi collegi che la richiedessero, basandosi sul disposto e sullo spirito a cui era informata la *lex Iulia de collegiis*, infatti, il collegio dei sinfonici era stato autorizzato «*ludorum causa, e lege Iulia*» (cfr. sul punto F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 219-220).

¹⁴⁷ Cfr. P.W. DUFF, *Personality*, cit., 109.

ci sembra, per altro, inquadrabile nel più ampio progetto del *princeps* della *cura legum et morum*¹⁴⁸, mentre l'intento di Cesare guarda più staticamente alle associazioni da sciogliere per consolidare il proprio potere dittatoriale e contestualmente alle poche degne di essere risparmiate perché non contrastanti con il suo progetto politico¹⁴⁹.

Verso questa conclusione, sebbene congetturale, stante le poche fonti a nostra disposizione, sembra, far convergere la portata generale della soppressione dei *collegia*, operata da Cesare, ricordata nel passo di Svetonio (*Iul.* 42.3: «*cuncta collegia[...]distraxit*»), finalizzata ad un pieno assoggettamento dei *collegia* al potere dittatoriale, stante il probabile fallimento del tentativo della *lex Licinia de sodaliciis* di Crasso di controllare il fenomeno dei *collegia illicita*, dovuto anche alla difficoltà procedurale di dare prova dell'accordo elettorale tra i due candidati vincitori, opportunamente sottolineata in dottrina¹⁵⁰, e, dallo stesso Cicerone, nell'*oratio pro Plancio*¹⁵¹.

¹⁴⁸ Su di essa P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, *Roma*, cit., 209 ss.

¹⁴⁹ Ci sembra coerente con tale impostazione l'ipotesi, avanzata in dottrina, che la *lex Iulia de collegiis* di Cesare contenesse un elenco tassativo delle associazioni che si eccettuavano dallo scioglimento (cfr. in questo senso G.M. MONTI, *Le corporazioni*, cit., 26 e F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 220).

¹⁵⁰ Sul punto è stato, infatti, osservato in dottrina (L. FASCIONE, *L'ambitus*, cit., 374), che la prova processuale di tale accordo è assai difficile da dare, a meno che non intervenga la confessione di un capo manipolo (*divisor*) o di un *tribulis*, che dica di aver fatto parte di un sodalizio elettorale illecito per collegare reciprocamente le due candidature. Difficoltà di prova processuale, che, solo per inciso si osserva, ricorre, anche nel diritto processuale moderno, per la prova del sodalizio criminoso nel reato di scambio politico elettorale.

¹⁵¹ Nella sua arguta tecnica difensiva questa prova Cicerone richiede all'accusatore, Laterense, per la condanna di Plancio, così, infatti, Cicerone in *Cic. Planc.* 18.45: [...] *Haec doce, haec profer, huc incumbere, Laterensis, decuriasse Plancium, conscripsisse, sequestrem fuisse, pronuntiasse, divisisse*, e ancora, con ulteriore

Sembra, invece, più coerente con il progetto politico di Augusto, nel quadro della c.d. *cura legum et morum*, avere previsto, anche se non in una autonoma *lex de collegiis*, le regole perché un collegio potesse essere considerato lecito e a ciò depone, a nostro modesto parere, anche l’analogia lessicale e in parte concettuale, tra la locuzione «C.C.C. *permisit* [...] / *ex auctoritate* / *Aug(usti)*», che ritroviamo nell’epigrafe dei *symphoniaci*, sopra richiamata, e la locuzione «*constituit, ut ex auctoritate eius* (cioè *Augusti*), *responderent*», contenuta in D. 1.2.2.49¹⁵² e relativa al c.d. *ius respondendi ex auctoritate principis*, che la dottrina riconduce senz’altro all’attività augustea di *cura legum et morum*¹⁵³.

riscontro, in Cic. *Planc.* 19.47: *Sic tu (Laterensis) doce sequestrem fuisse (Plancio), largitum esse, conscripsisse, tribulis decuriansse*. Cicerone è, dunque, consapevole della notevole difficoltà di fornire la prova dell’accordo elettorale dei due candidati vincitori, accresciuta, in concreto, dal fatto che il Laterense ha scelto delle tribù, a lui favorevoli, ma che nulla conoscono sui fatti, perché non sono quelle presumibilmente corrotte da Plancio (si cfr. Cic. *Planc.* 16.39:[...] *dubitatis quin eas tribus in quibus magnas necessitudines habet Plancius, cum ille non ediderit, indicarit officiis ab hoc observatas, non largitione corruptas?*[...])

¹⁵² Pomp. *lib. sing. ench.* D. 1.2.2.49: *Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant. Primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit. [...].* Cfr. sul passo, tra gli altri, il commento di A. ALBANESE, *Appunti su D. 1,2,2,48-50, e sulla storia dello ‘ius respondendi’*, in *AUPA*, 49, 2004, 5-16; M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli, 1984, 242 ss.; in argomento anche A. PETRUCCI, *Corso di diritto pubblico romano*, Torino, 2012, 234.

¹⁵³ Cfr. P. CERAMI - A. CORBINO - A. METRO - G. PURPURA, *Roma*, cit., 213 ss.

Quanto, infine, all’ambito territoriale di applicazione della *lex Iulia de collegiis*, sulla scia del Mommsen¹⁵⁴, una parte della dottrina¹⁵⁵ ritiene che la prima applicazione della *lex Iulia de collegiis* sia stata limitata all’Urbe, perché, come è stato acutamente argomentato¹⁵⁶, Roma fu il principale teatro della lotta politica in cui si attuò la prima strumentalizzazione dei *collegia* alla battaglia politica, e pertanto ciò richiese l’emanazione del suddetto provvedimento legislativo.

Probabilmente, però, si trattò in realtà, solo di una prima applicazione concreta della *lex Iulia de collegiis* limitata all’Urbe, poiché, come osserva il De Robertis¹⁵⁷, stante il principio di personalità del diritto romano, la *lex Iulia de collegiis* dovette trovare applicazione, sin dall’inizio, anche fuori dall’Urbe, a tutti i *cives* romani.

Di questa applicazione della *lex Iulia de collegiis*, fuori dal territorio della Capitale, vi sono, infatti, varie notizie nelle fonti.

La sua applicazione a Pompei è attestata da una notizia di Tacito¹⁵⁸.

¹⁵⁴ Cfr. TH. MOMMSEN, ‘*De collegiis*’, cit., 79.

¹⁵⁵ Tra gli altri, M. COHN, *Zum römischen Vereinsrecht*, cit., 82-83; J.P. WALTZING, *Corporations*, cit., I, 123; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali*, cit., 77.

¹⁵⁶ Così L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali*, cit., 77; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 249.

¹⁵⁷ Così L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali*, cit., 77; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni*, I, cit., 249.

¹⁵⁸ Tac. *Ann.* 14.17: *Sub idem tempus levi initio atrox caedes orta inter colonos Nucerinis Pompeianosque gladiatorio spectaculo, quod Livineius Regulus, quem motum senatu rettuli, edebat. Quippe oppidana lascivia in vicem incessentes probra, dein saxa, postremo ferrum sumpsero, validiore Pompeianorum plebe, apud quos spectaculum edebatur. Ergo deportati sunt in urbem multi e Nucerinis trunco per vulnera corpore, ac plerique liberorum aut parentum mortes deflebant. Cuius rei iudicium princeps senatui, senatus consulibus permisit. Et rursus re ad patres relata, prohibiti publice in decem annos eius modi coetu*

Da essa apprendiamo, infatti, di una sanguinosa rissa avvenuta a Pompei nel 59 d.C. tra Pompeiani e Nucerni, in occasioni di *ludi* gladiatori e che tale evento portò il Senato a proibire per dieci anni i giochi nella città e a sciogliere i *collegia* pompeiani *illicita*, perché costituiti contro i divieti della *lex Iulia de collegiis*.

Infine dall’epistolario tra Plinio e Traiano¹⁵⁹ si può attestare con certezza l’operatività delle *lex Iulia* anche nelle provincie¹⁶⁰.

Pompeiani collegiaque, quae contra leges instituerant, dissoluta; Livineius et qui alii seditionem conciverant exilio multati sunt.

¹⁵⁹ Dell’ampia bibliografia sull’epistolario di Plinio, tra gli altri: C. SOLIMENA, *Plinio il Giovane e il diritto pubblico di Roma*, Napoli, 1905; P.V. COVA, *La critica letteraria di Plinio il Giovane*, Brescia, 1966; A.N. SHERWIN-WHITE, *The letters of Pliny: a historical and social commentary*, Oxford, 1966; L. RUSCA, *Carteggio con Traiano e Panegirico di Traiano*, Milano, 1963; ancora L. RUSCA, *Plinio il Giovane attraverso le sue lettere*, Como, 1967; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali*, cit., 87 ss.; F. TRISOGLIO, *Opere*, I e II, Torino, 1973, spec. *Introduzione*, I, 27 ss., sui rapporti con il potere imperiale e, in particolare, con l’imperatore Traiano.

¹⁶⁰ Si tratta in particolare delle epistole 10.33 di Plinio, governatore della Bitinia, all’imperatore Traiano e dell’epistola 10.34 di risposta di Traiano a Plinio. Nell’epistola 10.33, Plinio, governatore della Bitinia, a seguito di un devastante incendio che ha colpito Nicomedia, chiede all’imperatore Adriano l’autorizzazione a costituire un *collegium* di 150 *fabri*, in funzione di pompieri, assicurando che tra di essi vi saranno solo soggetti dotati di specifica professionalità e che stante l’esiguità del numero non sarebbe stato difficile controllarli (Plin. *ep.* 10.92: C. Plinius Traiano imperatori. *Cum diversam partem provinciae circumirem, Nicomediae vastissimum incendium multas privatorum domos et duo publica opera, quamquam via interiacente, Gerusian et Iseon absumpsit. Est autem latius sparsum, primum violentia venti, deinde inertia hominum quos satis constat otiosos et immobiles tanti mali spectatores perstitisse; et alioqui nullus usquam in publico sipo, nulla hama, nullum denique instrumentum ad incendia compescenda. Et haec quidem, ut iam praecepi, parabuntur; tu, domine, dispice an instituendum putes collegium fabrorum dumtaxat hominum CL. Ego attendam, ne quis nisi faber recipiatur neve iure concesso in aliud utantur; nec erit difficile custodire tam paucos.*); nell’epistola 10.34 di risposta

5. Conclusioni

Concludendo la libertà associativa, prima della tarda età repubblicana, subisce rari interventi legislativi: il legislatore delle origini della Roma repubblicana pose una prima limitazione nelle XII Tavole (Tab. 8.27)¹⁶¹, avvertendo che la *pactio* dei *sodales* non poteva porsi in contrasto con le leggi dell’ordinamento repubblicano.

Questa linea si mantiene anche nel celebre *Senatus consultum de Bacchanalibus* del 186 a.C.¹⁶², che invitò i consoli a sciogliere le

dell’imperatore Traiano a Plinio, l’imperatore, confermando la sua politica di sfavore per le associazioni nelle provincie orientali ed in particolare per Nicomedia, risponde negativamente alla richiesta di autorizzazione del governatore, osservando che qualunque sia la causa dell’autorizzazione e qualunque sia il nome che si dà a questo tipo di associazioni, in breve si trasformano in *betaeriae*, cioè in associazioni illecite e suggerendo, pertanto, al governatore di risolvere il problema degli incendi avvalendosi dell’aiuto dei *domini praediorum*, e là dove non sufficiente, dell’*occursus populi* (Plin. ep. 10.34: Traianus Plinio. *Tibi quidem secundum exempla complurium in mentem venit posse collegium fabrorum apud Nicomedenses constitui. Sed meminerimus provinciam istam et praecipue eas civitates eius modi factionibus esse vexatas. Quodcumque nomen ex quacumque causa dederimus iis, qui in idem contracti fuerint, betaeriae eaeque brevi fient. Satius itaque est comparari ea, quae ad coercendos ignes auxilio esse possint, admonerique dominos praediorum, ut et ipsi inhibeant ac, si res poposcerit, accursu populi ad hoc uti.*)

¹⁶¹ Tab. 8.27: *His (sodalibus) potestatem facit lex (sc. XII Tab.) pactionem quam uelint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant; sed haec lex uidetur ex lege Solonis traslata esse* (cfr. FIRA, I, 63); fondamentali in argomento i contributi di B. ALBANESE, *Sulla norma decemvirale sulle ‘sodalitates’ (XII Tab. 8.27)*, in *AUPA*, 47, 2002, pp. 88-95 e B. ALBANESE, *Ancora su XII Tab. 8.27 in tema di ‘sodales’*, in *AUPA*, 68, 2003, 31-44; per un dettagliato commento si cfr. anche R. FIORI, *Sodales. ‘Gefolgschaften’ e diritto di associazione in Roma arcaica (VIII-V sec. a.C.)*, in *Societas-ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli, 1999, 125 ss.

¹⁶² Per il testo cfr. FIRA, I, 241.

associazioni dedite al culto di Bacco, istituendo la «*quaestio de clandestinis coniurationibus*» (Liv. 39.8.3)¹⁶³, in quanto in contrasto con le leggi dell'ordinamento repubblicano.

Interventi legislativi che per completezza vanno qui ricordati anche se non oggetto del presente lavoro.

Più frequenti gli interventi legislativi sui *collegia* nella tarda età repubblicana.

La libertà associativa si restrinse, infatti, ulteriormente sotto la spinta reazionaria del senatoconsulto del 64 a.C., quando l'ordinamento repubblicano subì un grave pericolo eversivo, fortemente supportato dai *collegia*.

La libertà associativa, specie a fini politici, tornò, tuttavia, nuovamente a espandersi, con la *lex Clodia de collegiis* del 58 a.C., che per la prima volta introdusse una ‘garanzia’ legislativa alla libertà associativa.

Questa ‘copertura’ legislativa della materia associativa fu tenuta presente dal senatoconsulto del 56 a.C., che tentò, con una normazione di urgenza, di neutralizzare l'effetto espansivo, specie sul piano politico, che la *lex Clodia de collegiis* aveva prodotto attraverso la costituzione di nuovi collegi politici filo popolari. Sul piano formale, tuttavia, stante che la materia associativa era stata ormai normata dalla *lex Clodia de collegiis*, il senatoconsulto del 56 a.C., richiese una successiva ratifica legislativa a tale normativa di urgenza, che fu data dalla *lex Licinia de collegiis* del 55 a.C.

Ad essa il merito di avere introdotto il *crimen sodalitorium*, cercando così di tipizzare in apposita *quaestio* il *crimen* e la procedura

¹⁶³ Liv. 39.8.1-3: *Insequens annus Sp. Postumium Albinum et Q. Marcium Philippum consules ab exercitu bellorumque et provinciarum cura ad intestinae coniurationis uindictam auertit. Praetores provincias sortiti sunt, T. Maenius urbanam, M. Licinius Lucullus inter cives et peregrinos, C. Aurelius Scaurus Sardiniam, P. Cornelius Sulla Siciliam, L. Quinctius Crispinus Hispaniam citeriorem, C. Calpurnius Piso Hispaniam ulteriorem. Consulibus ambobus quaestio de clandestinis coniurationibus decreta est.*

da applicare in caso di associazioni illecite elettorali finalizzate a condizionare la libertà elettorale.

La *lex Licinia de collegiis* del 55 a.C., inoltre, forse introdusse anche altre regole, il cui contenuto non ci è ben noto, relative, in generale, allo scioglimento delle associazioni illecite elettorali. Tale obiettivo di scioglimento dei collegi illeciti elettorali di certo si inserisce nella lotta tra il partito dei *populares* e quello degli *optimates*, quest’ultimi, infatti, disponendo di ingenti quantità di denaro, corrompevano i collegi elettorali per i loro fini politici.

Tuttavia, pur essendo presentata la *lex Licinia de sodaliciis* da Licinio Crasso quale legge contro la corruzione elettorale, è più probabile che essa si inserisca nel generale programma di consolidamento del potere da parte dei triumviri.

In esecuzione degli accordi di Lucca del 56 a.C., tale azione di consolidamento del potere triumvirale inizia già nel 55 a.C., con la conquista del consolato da parte di Crasso e Pompeo, e, in seguito con una sistematica azione di appoggio elettorale per il loro seguaci, che, a sua volta, conquistano tutte le altre più importanti magistrature, tranne la censura.

Infine, i consoli, con la *lex Licinia de sodaliciis*, chiudono la loro azione di consolidamento del potere triumvirale cercando di sciogliere quei *collegia illicita* elettorali, che pure li avevano aiutati nell’ascesa al potere ma che da altri potevano essere usati in futuro per spodestarli¹⁶⁴.

È pertanto possibile ipotizzare piena concordanza di intenti tra Pompeo e Crasso nella proposizione della legge *Licinia de sodaliciis* del 55 a.C., sia pure per tradizione ricondotta al solo Crasso.

¹⁶⁴ L’uso distorto dei collegi nella lotta politica dei triumviri, in riferimento a Pompeo e Crasso, per manovrare le elezioni a consoli nel 55 a.C., è evidenziato da S. ACCAME, *La legislazione romana*, cit., 34; in riferimento ancora a Crasso (rispetto alla prima congiura di Catilina) e a Cesare nella sua ascesa al potere, è colto, altresì, da L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali*, 75 nt. 43.

Cesare riprende il piano di consolidamento del potere e di controllo dei *collegia* degli altri due triumviri in materia di legislazione associativa.

Il radicale mutamento della costituzione Romana innescato dall'azione di Cesare, tuttavia, non poteva accontentarsi della semplice tipizzazione dell'illecito elettorale associativo e della sua procedura per controllare e neutralizzare l'azione politica dei collegi, necessitava una più radicale riforma della disciplina associativa, che fu attuata da Cesare con la *lex Iulia de collegiis*.

Tale legge soppresse massicciamente tutte le associazioni contrarie al programma politico di Cesare e pose le basi per il passaggio da un regime in cui il diritto di associarsi incontrava il solo limite del rispetto delle leggi fondamentali dell'ordinamento repubblicano e poi quello più specifico di comportamenti integranti il *crimen sodalitorium* (introdotto dalla *lex Licinia de sodalitiis*), ad un regime sostanzialmente autorizzatorio. Il suddetto regime autorizzatorio forse fu introdotto già Cesare e poi ripreso da Augusto, ma, forse, è più plausibile pensare che fu introdotto dallo stesso Augusto, nell'ambito della c.d. *cura legum et morum*.

Tale regime di controllo della libertà associativa si perpetuerà e, con taluni imperatori, addirittura rafforzerà nel successivo periodo imperiale¹⁶⁵.

¹⁶⁵ Solo a titolo esemplificativo dell'inasprimento della politica di chiusura di alcuni imperatori verso i *collegia* possono ricordarsi i seguenti provvedimenti di: Tiberio che proibì le associazioni religiose straniere, specie se relative a culti egiziani e giudaici (cfr. Suet. *Tib.* 36: *Externas caerimonias, Aegyptios Iudaicosque ritus compescuit, coactis qui superstitione ea tenebantur religiosas vestes cum instrumento omni comburere. Iudaeorum iuventutem per speciem sacramenti in provincias gravioris caeli distribuit, reliquos gentis eiusdem vel similia sectantes urbe summovit, sub poena perpetuae servitutis nisi obtemperassent.*); Claudio che dispose ulteriori misure restrittive per i culti stranieri (cfr. Suet. *Claud.* 25: *Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit. [...] Druidarum religionem apud Gallos dirae immanitatis et tantum civibus sub Augusto interdictam penitus abolevit; [...]*); ma soprattutto Traiano (cfr. Plin. *ep.*

10.92: C. Plinius Traiano imperatori. *Amisenorum civitas libera et foederata beneficio indulgentiae tuae legibus suis utitur. In hac datum mihi libellum ad 'epanous' pertinentem his litteris subieci, ut tu, domine, dispiceres quid et quatenus aut permittendum aut prohibendum putares* e Plin. ep. 10.93: Traianus Plinio. *Amisenos, quorum libellum epistulae tuae iunxeras, si legibus istorum, quibus beneficio foederis utuntur, concessum est eorum habere, possumus quo minus habeant non impedire, eo facilius si tali collatione non ad turbas et ad illicitos coetus, sed ad sustinendam tenuiorum inopiam utuntur. In ceteris civitatibus, quae nostro iure obstrictae sunt, res huius modi prohibenda est.*) Qui l'imperatore pur concedendo agli abitanti di Amiso in Bitinia, in base ad un antico privilegio, l'autorizzazione per un collegio assistenziale, li diffida a non trasformarlo in uno strumento per rivolte e riunioni illecite (*illicitos coetus*), ribadendo per tutte le altre città della provincia il divieto di analoghi collegi.

Vanno, infine, sinteticamente ricordate le disposizioni della legislazione del II e III sec. d.C, contenute nel Digesto, relative ai passi di Gaio, per l'età degli Antonini, e di Marciano e Callistrato, per l'età dei Severi, volte in vario modo a contenere il fenomeno dei *collegia illicita* e a circondare di particolari cautele e limitazioni i *collegia licita*. In particolare va ricordato il fondamentale passo di Gaio, Gai 3 ad ed. prov. D. 3.4.1 pr.: *Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum*; il passo di Marciano che ordina ai governatori provinciali di non consentire né *collegia sodalicia* né *collegia* tra i militari (*in castris*), consentendo solo la costituzione di *collegia tenuiorum*, prescrivendo che i *collegia licita* possono riunirsi una sola volta al mese e proibendo di appartenere contemporaneamente a più collegi, così Marc. 3 instit. D. 47.22.1 pr.: *Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patientur esse collegia sodalicia neve milites collegia in castris habeant. Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat. Quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divis quoque Severus rescripsit. 1. Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur. 2. Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a divis fratribus: et si quis in duobus fuerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio, a quo recedit, id quod ei competit ex ratione, quae communis fuit.* Infine può ricordarsi la pena per i trasgressori alle suddette disposizioni indicata *per relationem* da Ulp. 6 de off. proc. D. 47.22.2: *Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur,*

ABSTRACT

Nella tarda Repubblica Romana, *collegia*, legislazione associativa e lotta politica sono stretti in un intricato nodo gordiano.

Il I sec. a.C. è, infatti, caratterizzato dall’aspra lotta politica tra il partito degli *optimates* e quello dei *populares*, i *collegia* sono a questa battaglia politica in vario modo strumentalizzati, la legislazione associativa che li interessa è frenetica e spesso contraddittoria, perché espressione dei repentini cambi di potere tra *optimates* e *populares*, i cui *leader* ispirano pertanto una legislazione associativa strumentale ai loro contrapposti interessi politici.

Tale contraddittorietà della legislazione associativa si coglie soprattutto tra primi interventi legislativi (s.c. del 64 a.C., *lex Clodia de collegiis* del 58 a.C., s.c. del 56 a.C.), ma, tuttavia, gradualmente si scioglie sullo sfondo del crescente potere triumvirale che prima, con la *lex Licinia de sodaliciis* di Crasso, cerca di contenere il fenomeno dei *collegia illicita* elettorali, poi, con la *lex Iulia de collegiis*, presumibilmente di Cesare, cerca di controllare l’intero fenomeno associativo, cercando di assoggettare al potere triumvirale, poi dittatoriale, proprio quei *collegia* che all’ascesa dei triumviri avevano dato un contributo determinante.

qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse iudicati sunt. Si tratta, cioè, della pena di morte. La competenza in materia di associazioni illecite è, infine, nel periodo imperiale affidata al *praefectus urbi*, come si ricava da Ulp. *lib. sing. de off. pref. urbi* D. 1.12.1.14: *Divus Severus rescripsit eos etiam, qui illicitum collegium coisse dicuntur, apud praefectum urbi accusandos* (sul punto e per una sintesi delle disposizioni del Digesto in materia di associazioni illecite si cfr. G. F. FALCHI, *Diritto penale romano*, Padova, 1932, 242-243).

In the late Roman Republic, *collegia*, associative legislation and political battle are held in an intricate Gordian knot. The first century B.C. is, in fact, characterized by the bitter political battle between the party of the *optimates* and that of the *populares*, *collegia* are at this political battle in various ways exploited, the associative legislation, that interests them, is frenetic and often contradictory, because expression of sudden changes of power between *optimates* and *populares*, whose *leaders* therefore inspire an associative legislation instrumental to their opposing political interests.

This contradictory nature of the associative legislation is grasped above all among the first legislative interventions (S.c. of 64 BC, *lex Clodia de collegiis* of 58 BC, S.c. of 56 BC), but, however, gradually melts against the background of the growing triumviral power that, before with the *lex Licinia de sodaliciis* of Crassus, tries to contain the phenomenon of *collegia illicita* electoral, then, with the *lex Iulia de collegiis*, presumably of Caesar, tries to control the entire associative phenomenon, trying to subject to the triumviral, then dictatorial, power precisely those *collegia* that had made a decisive contribution to the rise of the triumviris.

Parole-chiave: *Collegia, sodalicia, sodalitates, optimates, populares, crimen sodalitorium, utilitas civitatis.*

CASTRENZE MINASOLA

Cultore di Storia del Diritto romano e Diritto Romano

Università degli studi di Palermo

E-mail: c.minasola@alice.it

